SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero delle finanze

Ministero della pubblica istruzione

Ministero dei lavori pubblici

Ministero delle comunicazioni

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

01A1556

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 febbraio 2001, n. **26.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2000, N. 392.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «e lire 49.969 milioni per l'anno 2001» *sono sostituite dalle seguenti:* «, lire 49.969 milioni per l'anno 2001 e lire 53.969 milioni a decorrere dall'anno 2002»;.

al comma 3, le parole: «Per gli anni 2000 e 2001» *sono sostituite dalle seguenti:* «A decorrere dall'anno 2000»;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 208, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale" sono sostituite dalle seguenti: "erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato".

4-*ter*. Il comma 3 dell'articolo 201 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 milioni dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nel 1999" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1997 al 1999";

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

7-*ter*. All'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo ed al secondo periodo, dopo le parole: "per i mutui", sono inserite le seguenti: "e per le obbligazioni";

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le operazioni finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal presente comma".

7-*quater*. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dopo le parole: "da altre aziende di credito" sono inserite le seguenti: "e dalla Cassa depositi e prestiti"».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis (Termini per ricorsi avverso atti di accertamento o, liquidazione di tributi comunali e locali). — 1.* Nelle controversie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorso avverso gli atti di accertamento o liquidazione dei tributi comunali e locali, con riferimento alle disposizioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), di imposta comunale sugli immobili (ICI), di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province (TOSAP), e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) contenute, rispettivamente, nel decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e nei capi II e III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, notificati dalle amministrazioni locali entro il 31 dicembre 2000 e non divenuti definitivi, può essere proposto entro il termine del 30 giugno 2001.

Art. 1-*ter (Concessione di un contributo per le finalità dell'ANUSCA). — 1.* Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, come limite di impegno decennale, a decorrere dall'anno 2001, in favore dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA), eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 1999, per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis (Permessi retribuiti). — 1.* Al comma 1 dell'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79".

Art. 2-*ter (Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali). — 1.* All'articolo 116, comma 1, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "anche in deroga a disposizioni di legge specifiche" sono sostituite dalle seguenti: "anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche".

Art. 2-*quater (Indice nazionale delle anagrafi e carta d'identità elettronica). — 1.* All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è adottato il regolamento per la gestione dell'INA".

2. All'utilizzazione della quota del fondo di cui all'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinata alla realizzazione del piano di informatizzazione delle amministrazioni locali, regionali e centrali del 22 giugno 2000, come approvato dal Comitato dei ministri per la società dell'informazione, e prioritariamente alla realizzazione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), nonché alla sperimentazione della carta d'identità elettronica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri

competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 103.

3. Gli oneri derivanti, per l'anno 2001, dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al sistema di accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed alla carta d'identità elettronica, all'unità previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui affluiranno i relativi fondi secondo le procedure di cui al comma 2.

Art. 2-*quinquies (Trasferimento ai comuni di beni immobili compresi nelle saline). — 1.* I beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni. I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono.

Art. 2-*sexies (Abrogazione di norme). — 1.* L'articolo 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365, è abrogato».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4939):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) dal Ministro dell'interno (BIANCO), dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (VISCO) il 30 dicembre 2000.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze) in sede referente, l'8 gennaio 2001 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, Parlamentare per le questioni regionali e 1ª per presupposti di costituzionalità.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 gennaio 2001.

Esaminato dalla 6ª commissione il 10 e 23 gennaio 2001.

Esaminato in aula e approvato il 30 gennaio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7582):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 5 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I, II, VI, VIII, XI, XII, Parlamentare per le questioni regionali e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla V commissione l'8, 14 e 15 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 19 febbraio 2001 ed approvato il 28 febbraio 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 69.

01G0082

LEGGE 28 febbraio 2001, n. **27.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 393

All'articolo 1:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1° luglio 2000»;

al comma 3, lettera c), *sono aggiunte, in fine, le parole:* «e al personale di cui al secondo periodo del comma 1».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «fino al 28 febbraio 2001 è autorizzata la spesa di lire 5.800 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 30 giugno 2001 è autorizzata la spesa di lire 20.394 milioni»;

al comma 2, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis.* – *(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi)* – *1.* Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonchè per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si applicano, entro i limiti massimi di spesa ivi previsti, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera, è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile

1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

4. Al personale facente parte delle Forze armate albanesi, qualora impegnato in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività addestrative ovvero in esercitazioni congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis.* – *(Monitoraggio sanitario).* – *1.* È disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonchè di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1.

3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia.

Art. 4-*ter.* – *(Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio).* – *1.* Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.

3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo

di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.

4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – *(Copertura finanziaria). – 1.* All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, valutato complessivamente in lire 618.128 milioni per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 150.250 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

b) quanto a lire 94.639 milioni mediante riduzione degli importi stabiliti per l'anno 2001 dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente alle leggi elencate nella tabella allegata al presente decreto;

c) quanto a lire 373.239 milioni mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-*bis,* valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, nonchè l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 18.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

È aggiunta, in fine, la seguente tabella:

«TABELLA
(articolo 5, comma 1, lettera b*)*

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2001 ALLA TABELLA C ALLEGATA ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388

	Milioni di lire
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:	
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p)	20.000
Ministero degli affari esteri:	
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195).	20.000
Ministero della pubblica istruzione:	
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera *b*): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810)	20.000
Ministero dei lavori pubblici:	
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:	
Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p)	20.000
Ministero della sanità:	
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (7.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2990/p).	4.639

	Milioni di lire
Ministero dell'ambiente:	
Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (articolo 1-*bis*, comma 5, e articolo 6, comma 1) (2.1.2.2 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 1550; 2.2.1.3 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 7240)	10.000».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7521):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) il 9 gennaio 2001.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), in sede referente, il 9 gennaio 2001 con il parere del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalle commissioni riunite il 17, 24 e 30 gennaio 2001.

Esaminato in aula il 2, 6 febbraio 2001 e approvato il 7 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4984):

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 12 febbraio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 febbraio 2001.

Esaminato dalla 3ª e 4ª commissione, riunite in sede referente, il 20 e 21 febbraio 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 28 febbraio 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 72.

01G0078

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. **28.**

Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll-off* e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll-off* e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 526, legge comunitaria 1999, e, in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

VISTA la legge 5 giugno 1962, n. 616;

VISTA la legge 23 maggio 1980, n. 313;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 2000;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente;

EMANA
Il seguente decreto legislativo:

Capo I

Visite e verifiche obbligatorie per traghetti ro-ro e unità veloci passeggeri adibiti a servizio di linea

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:

a) «traghetto ro-ro»: una nave marittima da passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e che trasporta più di dodici passeggeri;

b) «unità veloce da passeggeri»: un'unità veloce come definita all'articolo 2, lettera f), della regola I del capitolo X della «Convenzione Solas del 1974», che trasporti più di dodici passeggeri, nel testo vigente alla data del 29 aprile 1999;

c) «passeggero»: qualsiasi persona che non sia:
   1) il comandante, né un membro dell'equipaggio, né altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi,
   2) un bambino di età inferiore a un anno;

d) «Convenzione Solas del 1974»: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980 n.313 e con la legge 4 giugno 1982, n.438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 29 aprile 1999;

e) «codice per le unità veloci (HSC Code)»: il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 29 aprile 1999;

f) «servizio di linea»: una serie di collegamenti effettuati da un traghetto ro-ro o da un'unità veloce da passeggeri in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:
   1) in base ad un orario pubblicato; oppure
   2) con collegamenti tanto regolari o frequenti da Costituire una serie sistematica evidente;

g) «certificati»:

1) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri che effettuano viaggi internazionali, i certificati di sicurezza emessi a norma della convenzione Solas del 1974, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;

2) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri che effettuano viaggi nazionali, i certificati di sicurezza emessi a norma del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;

h) «certificato di esenzione»: qualsiasi certificato emesso a norma del capitolo I regola B/12, lettera a), punto VI), della «convenzione Solas del 1974»;

i) «amministrazione»: il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

l) «autorità marittima»: gli uffici locali di cui all'articolo 17 del codice della navigazione secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

m) «amministrazione dello Stato di bandiera»: le autorità competenti dello Stato la cui bandiera il traghetto ro-ro o l'unità veloce è autorizzata a battere;

n) «Stato ospite»: lo Stato membro dell'Unione europea dal cui porto, o verso il cui porto un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri effettua un servizio di linea;

o) «viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto nazionale, o tra due porti nazionali;

p) «organismo riconosciuto»: l'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994;

q) «società»: una società che gestisce uno o più traghetti ro-ro per i quali è stato rilasciato un documento di conformità a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, come modificato dal Regolamento CE n.179/98 della Commissione, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (traghetto ro-ro), o una società che gestisce unità veloci da passeggeri alla quale è stato rilasciato un documento di conformità ai sensi della regola IX/4 della convenzione Solas del 1974, ovvero ogni altra impresa di navigazione esercente unità veloci da passeggeri in navigazione nazionale;

r) «visita specifica»: una visita effettuata ai sensi degli articoli 6 e 8;

s) «ispettore qualificato»: ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente i requisiti di cui all'allegato V;

t) «I.M.O.»: Organizzazione Internazionale Marittima;

u) «I.L.O.»: Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri, di seguito denominati complessivamente «unità», indipendentemente dalla bandiera che essi battono, impiegati in servizi di linea.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle unità veloci da passeggeri, non dotate di dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli, che effettuano viaggi nazionali entro 20 miglia dalla costa e che, pur rispondendo ai requisiti dell'HSC Code, hanno un dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrispondente a meno di 500 m^3 e una velocità massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del Codice per le unità veloci, inferiore a 20 nodi.

Art. 3.

Verifiche e visite

1. Le società sono sottoposte alle verifiche iniziali di cui all'articolo 4.
2. Le unità sono sottoposte alle seguenti verifiche e visite:
   a) verifiche iniziali di cui all'articolo 5;
   b) visite specifiche iniziali di cui all'articolo 6;
   c) visite specifiche periodiche di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a);
   d) visite specifiche periodiche di esercizio di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b);
   e) visite specifiche occasionali, di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 4.

Verifiche iniziali richieste per le società

1. Prima che un'unità sia adibita a un servizio di linea, oppure entro la data del l° dicembre 2001, nel caso in cui alla data del l° dicembre 2000 l'unità stessa sia già adibita a un servizio di linea, l'autorità marittima verifica che la relativa società:
   a) abbia adottato le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle prescrizioni di cui all'allegato I del presente decreto e gestisca unità rispondenti alle prescrizioni dell'articolo 5;
   b) si sia impegnata formalmente, in caso di sinistro marittimo a consentire l'esecuzione della relativa indagine secondo le modalità di cui agli articoli 15 e seguenti, nonché a fornire le indicazioni ricavate dal registratore dei dati di viaggio (VDR) dell'unità coinvolta nel sinistro stesso;
   c) abbia ottenuto dall'autorità competente dello Stato del quale l'unità batte bandiera, eventualmente non appartenente all'Unione europea, formale accettazione dell'impegno assunto dalla società medesima di conformarsi ai requisiti imposti dal presente decreto.
2. Ai fini della verifica, la società deposita presso gli uffici dell'autorità marittima competente la certificazione e la documentazione attestante la conformità ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

Art. 5.

Verifiche iniziali richieste per le unità

1. Prima che un'unità sia adibita a un servizio di linea, oppure entro il 1° dicembre 2001, nel caso in cui alla data del 1° dicembre 2000 l'unità sia già adibita a un servizio di linea, l'autorità marittima verifica che detta unità:
   a) sia munita dei prescritti certificati di sicurezza in regolare corso di validità, rilasciati dall'amministrazione dello Stato di bandiera o da un organismo riconosciuto, autorizzato o affidato da quest'ultima a seguito di accertamenti eseguiti in conformità alle procedure e agli orientamenti applicabili di cui agli allegati alla risoluzione A.746(18) dell'assemblea dell'IMO "Survey Guidelines under the harmonised system of survey and certification" (Linee guida per le visite eseguite nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione), nella versione in vigore alla data del 29 aprile 1999, oppure, per le navi non battenti la bandiera italiana, seguendo procedure volte al perseguimento degli stessi scopi, espressamente e formalmente dichiarate equivalenti dall'amministrazione dello Stato sotto la cui la bandiera opera l'unità;
   b) sia in possesso di certificazione di classe in corso di validità rilasciata da un organismo riconosciuto secondo le proprie prescrizioni per la classificazione o secondo norme riconosciute dall'amministrazione dello Stato di bandiera;
   c) sia dotata di un dispositivo di registrazione dei dati di viaggio (VDR) in grado di fornire informazioni utili per lo svolgimento di un'inchiesta in caso di sinistro. Il VDR deve essere conforme alle norme tecniche contenute nella risoluzione A.861(20) dell'assemblea dell'IMO del 27 novembre 1997 ed essere sottoposto ai collaudi di cui alla norma della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) n. 61996. I VDR destinati ad essere installati sulle unità costruite anteriormente alla data del 29 aprile 1999 possono essere parzialmente esentati dall'obbligo di conformità ai predetti requisiti, secondo i criteri e le condizioni stabilite dal Comitato di regolamentazione di cui alla direttiva 93/75/CE recepita con D.P.R 19 maggio 1997, n.268.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002 ovvero a decorrere dalla data di scadenza del trentesimo mese dalla pubblicazione della norma CEI n.61996 qualora tale data sia successiva alla prima.

Art. 6.

Visite specifiche iniziali

1. Prima che un'unità sia adibita a un servizio di linea, oppure entro il 1° dicembre 2001, nel caso in cui alla data del 1° dicembre 2000 l'unità stessa sia già adibita a un servizio di linea, dopo l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 5, l'autorità marittima sottopone l'unità stessa a una visita specifica iniziale secondo le modalità indicate nell'allegato III ed accerta la sussistenza dei requisiti specifici di cui all'allegato I nonché la conformità dell'unità ai requisiti necessari per l'effettuazione di un servizio di linea in condizioni di sicurezza.
2. Qualora debba sottoporsi a visita specifica iniziale un'unità ancora non in esercizio, l'autorità marittima provvede entro un mese dalla data di deposito della documentazione necessaria, a norma dell'articolo 4, comma 2.

Art. 7.

Disposizioni speciali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano qualora un'unità, in precedenza destinata ad un servizio di linea presso uno o più porti di Stati membri dell'Unione europea, venga adibita ad altro servizio di linea presso uno o più porti nazionali se ricorra una delle seguenti circostanze:
   a) l'autorità marittima, valutate le verifiche e le visite già effettuate su tale unità in relazione al precedente servizio, le ritenga soddisfacenti ed applicabili alle nuove condizioni di esercizio;
   b) l'amministrazione, se del caso in accordo con gli Stati ospiti interessati, valuta le caratteristiche della nuova rotta simili a quelle del precedente servizio di linea e ritiene che l'unità soddisfi tutti i requisiti per effettuare il nuovo servizio in condizioni di sicurezza. Su richiesta della società, l'amministrazione può formalizzare preventivamente il suo giudizio sulla similarità delle caratteristiche di rotta.
2. Quando, a seguito di circostanze imprevedibili, si deve tempestivamente sostituire un'unità per assicurare la continuità dei collegamenti e non sono applicabili le disposizioni del comma 1, l'autorità marittima consente che una diversa unità entri in servizio purché, dall'esito di un'ispezione a bordo e dal controllo dei documenti si possa ragionevolmente ritenere che la stessa soddisfa i necessari requisiti per operare in condizioni di sicurezza e purché la società si impegni ad assolvere tempestivamente all'adempimento di cui all'articolo 4, comma 2, così da consentire che vengano eseguite entro un mese le verifiche e le visite a norma degli articoli 4, 5 e 6.

Art. 8.

Visite specifiche periodiche e altre visite

1. Ogni dodici mesi decorrenti dalla data di una visita specifica iniziale ai sensi dell'articolo 6, l'autorità marittima effettua:
   a) una visita specifica periodica secondo le modalità di cui all'allegato III;
   b) una visita specifica periodica di esercizio durante il servizio di linea, intesa a prendere in esame un sufficiente numero di elementi elencati negli allegati I, III e IV, per accertarsi che l'unità continui a soddisfare tutti i necessari requisiti per operare in condizioni di sicurezza.
2. L'autorità marittima esegue una visita specifica occasionale in conformità all'allegato III ogni volta che le unità:
   a) subiscono riparazioni o modificazioni rilevanti; ovvero
   b) sia intervenuto un cambiamento di gestione o di bandiera o di organismo di classifica, a meno che l'autorità marittima, valutate le precedenti verifiche e visite dell'unità, stimi che non siano state compromesse le condizioni di sicurezza di esercizio della stessa.

Art. 9.

Divieto di esercizio

1. L'autorità marittima adotta un provvedimento di divieto di esercizio di un'unità a servizio di linea, fino a che non abbia verificato la rimozione del pericolo e il rispetto delle disposizioni del presente decreto, qualora:
   a) non sia stata confermata, nel caso di cui all'articolo 7, comma 2, la rispondenza ai requisiti fissati dagli articoli 4 e 5;
   b) siano state accertate irregolarità nell'ambito di una visita specifica, ai sensi degli articoli 6 e 8, che costituiscano un pericolo immediato per la sicurezza dell'unità o per la vita del suo equipaggio nonché dei passeggeri;
   c) sia stata accertata una non conformità agli strumenti comunitari elencati nell'allegato II che rappresenti un pericolo immediato per la sicurezza dell'unità o per la vita del suo equipaggio nonché dei passeggeri;
   d) l'amministrazione non sia stata consultata dall'autorità di bandiera nelle fattispecie di cui all'articolo 12, comma 1 o comma 4.
2. L'autorità marittima adotta il provvedimento di cui al comma 1 qualora un'unità abbia effettuato una serie di collegamenti qualificabili come servizio di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) punto 2, senza aver ottemperato alle prescrizioni del presente capo.
3. Nel caso in cui in un'unità sia già adibita a un servizio di linea siano state accertate irregolarità dalle quali non derivi pericolo immediato per la sicurezza dell'unità, dell'equipaggio o dei passeggeri, l'autorità marittima prescrive alla società di adottare le misure necessarie per eliminarle immediatamente o entro un congruo termine. L'autorità marittima verifica che le irregolarità siano state eliminate in maniera soddisfacente e, in caso contrario, vieta la navigazione dell'unità.
4. Il provvedimento motivato di divieto di esercizio di un'unità ancora non adibita a servizio di linea è adottato al termine della visita specifica iniziale.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, le spese inerenti alle visite specifiche di cui agli articoli 6 e 8, nonché quelle per le verifiche di cui all'articolo 7, comma 2, sono poste a carico della società, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni.

Art. 10.

Informazioni

1. L'autorità marittima informa sollecitamente e per iscritto la società circa l'esito delle verifiche e delle visite effettuate a norma degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, comma 2, laddove possibile a mezzo del comandante dell'unità.
2. L'autorità marittima comunica sollecitamente alla società il provvedimento motivato di divieto adottato ai sensi dell'articolo 9, informandola del diritto al ricorso e del termine entro il quale è possibile ricorrere dinanzi all'autorità giurisdizionale.

Art. 11.

Procedure per le visite specifiche

1. Le visite specifiche sono eseguite da un ispettore qualificato, dipendente dall'amministrazione. L'amministrazione può consentire che una visita sia effettuata per suo conto da un altro Stato ospite interessato.
2. Nel caso sia necessaria una valutazione qualitativa dell'adempimento delle disposizioni inerenti alla classe, l'ispettore, se privo delle necessarie competenze tecniche, si avvale di un rappresentante di un organismo riconosciuto, con spese a carico della società.
3. L'ispettore riporta gli esiti delle visite specifiche in un apposito verbale, e qualora siano state accertate irregolarità ne riferisce alle amministrazioni degli Stati ospiti interessati alla visita.
4. L'amministrazione dà comunicazione dell'esito della visita all'amministrazione dello Stato di bandiera qualora quest'ultima non sia uno Stato ospite interessato alla visita. Detta disposizione non si applica qualora, su richiesta della società formulata all'autorità marittima e previo invito di quest'ultima, un rappresentante dell'amministrazione dello Stato di bandiera, diversa da uno Stato ospite, abbia assistito alle visite specifiche previste dal presente decreto.
5. Nella programmazione delle visite di cui agli articoli 6 e 8, l'autorità marittima, tiene debito conto dei piani operativi e di manutenzione dell'unità.
6. Le unità che hanno superato con esito positivo le visite specifiche eseguite dall'autorità marittima o da altri Stati ospiti interessati sono esentate dalle visite estese di cui all'articolo 5, commi 1 e 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n, 432, e da quelle previste dall'allegato V. parte A, punto 3, del predetto decreto.
7. In caso di persistente disaccordo tra Stati ospiti circa la conformità alle prescrizioni dell'articolo 4 comma 1, lettere a) e b), e dell'articolo 5, l'amministrazione informa la Commissione europea sui motivi di tale disaccordo.
8. La visita specifica di un'unità è svolta da un gruppo di ispettori qualificati qualora ad essa siano interessati più Stati ospiti.

Art. 12.

Disposizioni complementari

1. L'amministrazione nel rilasciare o riconoscere un certificato di esenzione per una unità, collabora con lo Stato ospite o con l'amministrazione dello Stato di bandiera interessati per conseguire a tal fine unanimità di valutazioni, prima che sia eseguita la visita specifica iniziale. Allo stesso fine l'amministrazione, in qualità di Stato ospite o di amministrazione di bandiera, collabora con le amministrazioni di altri Stati che rilasciano o riconoscono un certificato di esenzione.
2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia delle relazioni di cui all'articolo 12, comma 3, eventualmente corredate del numero di identificazione IMO dell'unità.
3. L'autorità marittima si assicura che le società siano in grado di mantenere e attuare un sistema integrato di pianificazione per i casi di emergenza a bordo, secondo la disciplina contenuta nella risoluzione A.852(20) dell'assemblea dell'IMO, recante «Guidelines for a structure of an integrated system of contingency planning» (Linee guida per la strutturazione di un sistema integrato di

emergenza). Tali sistemi integrati di pianificazione sono stabiliti di comune accordo con gli eventuali altri Stati ospiti, interessati al medesimo servizio di linea.

4. L'amministrazione, qualora Stato ospite, collabora con l'amministrazione dello Stato di bandiera, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per unità veloci da passeggeri ai sensi del paragrafo 1.9.3 del codice per le unità veloci.
5. L'amministrazione provvede affinché siano imposte e mantenute in vigore tutte le restrizioni all'esercizio della navigazione richieste dalla situazione locale per tutelare la fauna, le risorse naturali e le attività costiere e vigila sull'effettiva applicazione di tali restrizioni.

Art. 13.

Informazioni ai Paesi non appartenenti all'Unione europea

1. L'amministrazione informa, circa le prescrizioni imposte alle società dalla presente normativa, le amministrazioni degli Stati non appartenenti all'Unione europea la cui bandiera batte un'unità soggetta alla disciplina del presente decreto, ovvero nel cui porto fa scalo detta unità.

Capo II
Sinistri marittimi

Art. 14.

Integrazioni e modifiche al codice della navigazione

1. All'articolo 579 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:
   " L'inchiesta formale è sempre disposta per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si è verificato quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranità italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino".

2. Il secondo comma dell'articolo 580 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
   «Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l'autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale d'inchiesta, con dichiarazione dell'impedimento a costituire la commissione inquirente, l'inchiesta formale è eseguita dalla Direzione marittima nella cui giurisdizione è compreso il porto di iscrizione della nave».

Art. 15.

Integrazioni e modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima

1. Dopo l'articolo 466 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

“Articolo 466-bis (Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi)

1. E’ istituita presso il Ministero dei trasporti e della navigazione – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi, con il compito di monitorare i sinistri, al fine di proporre interventi di modifica delle regole tecniche o normative che risultino necessari o opportuni per il costante miglioramento delle condizioni della sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell’ambiente marino; per tale ultima finalità, la composizione della commissione centrale è integrata da un esperto dotato di specifica professionalità e comprovata esperienza in materia, designato dal Ministero dell’ambiente.
2. All’attività della commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi possono partecipare i rappresentanti di altri Stati membri dell’Unione europea che siano sostanzialmente interessati alle indagini.
3. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi è nominata con decreto interdirigenziale dal Capo del Dipartimento della Navigazione marittima ed interna e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed è composta come segue:
   a) un ufficiale ammiraglio del Corpo delle Capitanerie di Porto, presidente;
   b) due ufficiali superiori del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
   c) due dirigenti del Dipartimento della Navigazione marittima ed interna, membri;
   d) un esperto designato dal Ministero dell’ambiente;
   e) un ufficiale inferiore del Corpo delle Capitanerie di Porto, segretario;
4. Con le stesse modalità sono nominati i supplenti della medesima commissione.
5. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi:
   a) riceve dalla Direzione marittima competente le notizie di sinistri marittimi, ed è costantemente informata dalla stessa in merito all’attività di indagine in corso;
   b) riceve e, se del caso, valuta le istanze di partecipazione e collaborazione alle indagini degli Stati interessati ed effettua con tempestività le necessarie consultazioni con gli stessi per il raggiungimento di un accordo operativo;
   c) riceve e valuta il rapporto finale della commissione di inchiesta formale e lo trasmette agli Stati interessati, assegnando un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali osservazioni;
   d) nei trenta giorni successivi allo scadere del termine di cui alla lettera c):
      1. qualora vengano formulate dagli Stati interessati osservazioni in merito al rapporto, modifica il rapporto stesso in modo da includere la sostanza dei commenti ovvero vi allega le osservazioni formulate;
      2. diversamente provvede direttamente ai sensi della lettera e);
   e) invia il rapporto definitivo all’IMO, all’ILO ed alla Commissione europea;
   f) qualora in relazione a sinistri per i quali si è già conclusa un’indagine, siano state presentate nuove prove che possono alterare la definizione delle circostanze per le quali il sinistro si era verificato, e conseguentemente le conclusioni, ne valuta la rilevanza e, se del caso, dispone la riapertura delle indagini, comunicandolo agli Stati interessati;
   h) cura i rapporti con l’IMO e l’ILO anche ai fini della collaborazione e partecipazione dello Stato italiano alle indagini sui sinistri marittimi;
   i) trasmette tempestivamente il rapporto finale al Ministro dei trasporti e della navigazione ed al Ministro dell’ambiente;
   j) assicura la partecipazione e la collaborazione dell’Italia, laddove interessata, alle indagini effettuate da altro Stato.

6. All'organizzazione ed al funzionamento della commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi, che si avvale di una segreteria permanente, si provvede nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero dei trasporti e della navigazione. All'applicazione del presente comma, nonché del comma 3, lettera d) e del successivo comma 10, si fa fronte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
7. Nell'espletamento dei lavori la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi procede a un'analisi completa delle circostanze delle cause del sinistro; a tal fine ha accesso alle informazioni sulla sicurezza della nave inclusi i rapporti di ispezioni effettuati dallo Stato di bandiera, dagli armatori, dalle società di classifica, e tiene conto di ogni raccomandazione e di ogni strumento legislativo pubblicato dall'IMO e dall'ILO, in particolare quelli relativi al fattore umano e di ogni strumento o raccomandazione adottata da altre pertinenti organizzazioni internazionali. La commissione centrale si avvale inoltre di tutti i dati registrati inerenti al sinistro, inclusi quelli del registratore di rotta della o delle navi coinvolte.
8. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi conclude i lavori entro un anno dalla data del loro avvio.
9. Il rapporto finale sulle cause e le circostanze che hanno determinato il sinistro, qualora non sia stato possibile pervenire a concordi conclusioni, contiene anche le osservazioni dei rappresentanti degli altri Stati interessati oltrechè le segnalazioni e le raccomandazioni in materia di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.
10. Alla commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi si applicano gli articoli 469, 471, 472 e 474 del presente regolamento.".

Art. 16.

Sostituzione dell'articolo 468 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione parte marittima

1. L'articolo 468 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 468 (Nomina dei membri delle commissioni).

1. I membri delle commissioni di cui all'articolo 467 sono nominati dal competente Direttore marittimo per la durata di tre anni. Essi possono essere confermati alla scadenza del triennio o sostituiti anche prima di detto termine.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati i membri supplenti.".

Capo III
Sanzioni e disposizioni finali

Art.17.

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 1231 del codice della navigazione, la società, quale definita dall'articolo 1, comma 1, lettera q), che violi il divieto di cui all'articolo 9, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

2. L'armatore, quale definito ai sensi degli articoli 265 e seguenti del codice della navigazione, che non presta la necessaria collaborazione ai fini dell'espletamento delle inchieste di cui al codice della navigazione, tacendo o fornendo in modo inesatto informazioni in proprio possesso rilevanti ai fini della ricostruzione delle cause e delle circostanze che possono avere determinato il sinistro, ovvero rilevanti ai fini della limitazione o eliminazione delle conseguenze dello stesso, è sottoposto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente per adeguarli alle modifiche apportate in sede comunitaria.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro delle politiche comunitarie*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO I
REQUISITI SPECIFICI PER LE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE
(articolo 4)

Le società garantiscono che a bordo dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri da loro gestiti:
1. siano fornite al comandante adeguate informazioni circa la disponibilità di sistemi di assistenza alla navigazione da terra e di altre informazioni che possano essergli d'aiuto ai fini di una sicura conduzione prima della partenza del traghetto o dell'unità veloce e che il comandante utilizzi tali sistemi di assistenza alla navigazione e di informazione realizzati dagli Stati membri;
2. siano applicate le pertinenti disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 della circolare 699 del MSC Revised Guidelines for Passenger Safety Instructions" (Revisione delle linee guida per le istruzioni sulla sicurezza dei passeggeri);
3. sia affissa in luogo visibile una tabella che indichi l'ordinamento del lavoro a bordo e contenga almeno i seguenti elementi:
a) l'orario di servizio in navigazione e in porto;
b) l'orario di lavoro massimo consentito e le ore minime di riposo previsto per il personale di guardia;
4. non sia impedito al comandante di assumere qualsiasi decisione che egli reputi necessaria secondo il suo giudizio professionale ai fini della sicurezza della navigazione e delle operazioni, in particolare in caso di maltempo e di mare grosso;
5. il comandante tenga un registro delle attività di navigazione e degli incidenti che hanno rilevanza ai fini della sicurezza della navigazione;
6. qualsiasi danno o deformazione permanente delle porte o portelloni o del fasciame esterno che possa compromettere l'integrità del traghetto o dell' unità veloce e qualsiasi difetto nei dispositivi di chiusura di tali porte sia immediatamente riportata all'amministrazione dello Stato di bandiera e a quella dello Stato ospite e tempestivamente riparata in maniera giudicata soddisfacente dalle stesse;
7. sia messo a disposizione prima della partenza del traghetto ro-ro o dell'unità veloce da passeggeri un piano di viaggio aggiornato. Nell'elaborazione del piano di viaggio si deve tener conto delle indicazioni contenute nella risoluzione RES A. 893 (21) intitolata "Guidelines on voyage planning" (Linee guida per la pianificazione del viaggio);
8. siano comunicate alle persone anziane o disabili che si trovano a bordo informazioni generali sui servizi e sull'assistenza a loro disposizione, nella forma più adatta per le persone ipovedenti.

ALLEGATO II
ELENCO DEGLI STRUMENTI COMUNITARI
(articolo 9)

- Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, recepita con DPR 19/5/97 n. 268, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escano e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7), recepita con D.M. 22/4/99, n. 288;

- Direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, recepita con legge 24/4/1998, n. 128, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 319 del 12.12.1994, pag.

28). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/35/CE (GU L 172 del 17.6.1998, pag. 1), recepita con legge 21/12/1999, n. 526.

- -Regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 179/98 della Commissione (GU L 19 del 24.1.1998, pag. 35).

ALLEGATO III
PROCEDURE PER LE VISITE SPECIFICHE
(di cui agli articoli **6 e 8)**

1. Le visite specifiche devono garantire l'adempimento degli obblighi di legge, in particolare per quanto riguarda costruzione, suddivisione e stabilità, macchinari e impianti elettrici, caricazione, stabilità, protezione contro gli incendi, numero massimo di passeggeri, dispositivi di salvataggio e trasporto di merci pericolose, radiocomunicazioni e navigazione e a tal fine includono come minimo il controllo dei seguenti elementi, laddove applicabili:
- l'avviamento del generatore di emergenza;
- un'ispezione del sistema d'illuminazione d'emergenza;
- un'ispezione della fonte di emergenza di alimentazione di energia per gli impianti radio;
- una prova dell'impianto di altoparlanti;
- un'esercitazione antincendio che includa la dimostrazione della capacità di utilizzare gli equipaggiamenti da vigile del fuoco;
- il funzionamento della pompa antincendio di emergenza con due tubolature collegate all'unità principale in funzione;
- la prova dei dispositivi di arresto di emergenza a distanza per l'alimentazione di combustibile alle caldaie e ai motori principali e ausiliari, nonché per i ventilatori;
- la prova dei dispositivi di comando locale e a distanza della chiusura delle serrande tagliafuoco;
- la prova degli impianti di rilevazione e di segnalazione di incendi;
- la prova della perfetta chiusura delle porte tagliafuoco;
- il funzionamento delle pompe di sentina;
- la chiusura delle porte stagne nelle paratie di compartimentazione mediante i dispositivi di comando locale e a distanza;
- un'esercitazione che dimostri la familiarità da parte dei membri dell'equipaggio con il piano di controllo delle avarie;
- la messa a mare di almeno un battello di emergenza e di una imbarcazione di salvataggio l'avvio e
- la verifica dei loro organi di propulsione e di governo e il recupero di tali mezzi di salvataggio inclusa la loro messa in posizione a bordo;
- il controllo che tutti i mezzi di salvataggio e i battelli di emergenza corrispondono all'inventano;
- la prova della macchina del timone, inclusa quella ausiliare, del traghetto o dell'unità veloce.

2. Le visite specifiche comprendono la verifica del previsto sistema di manutenzione a bordo.
3. Le visite specifiche vertono sul controllo della dimestichezza dei membri dell'equipaggio con le procedure di sicurezza e di emergenza, la manutenzione, le modalità di lavoro, la sicurezza dei passeggeri, il servizio di coperta, le operazioni di carico e le operazioni relative ai veicoli e dell'efficienza delle relative funzioni. Va accertato che i marittimi siano in grado di comprendere e, se necessario, di

impartire ordini e istruzioni e di rispondere nella lingua comune di lavoro indicata dal giornale di bordo. Devono essere controllati i documenti attestanti che i membri dell'equipaggio hanno effettuato con esito positivo un apposito addestramento, in particolare per quanto riguarda:

- la gestione della folla;
- la dimestichezza con le procedure e gli equipaggiamenti;
- la sicurezza, per il personale demandato ad occuparsi della sicurezza dei passeggeri nei compartimenti loro riservati, in particolare delle persone anziane e disabili, in caso di emergenza;

- la gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano.

La visita specifica comprende la verifica che i turni di lavoro non siano tali da sovraffaticare il personale, in particolare quello addetto ai servizi di guardia.

4. I certificati attestanti le competenze dei membri dell'equipaggio rilasciati da Stati terzi sono riconosciuti solo se conformi alla regola 1/10 della convenzione STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watch Keeping for Seafarers, 1978) riveduta.

ALLEGATO IV
LINEE GUIDA INDICATIVE PER GLI ISPETTORI QUALIFICATI CHE EFFETTUANO VISITE NON PROGRAMMATE DURANTE UNA NORMALE TRAVERSATA

(articolo **8**)

1. *Informazioni relative ai passeggeri*

   Verificare i mezzi utilizzati per assicurare che non sia superato il numero massimo di passeggeri che i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea (in prosieguo: navi) sono abilitati a trasportare; la conformità alla normativa e l'efficienza del sistema di registrazione delle informazioni sui passeggeri; il modo in cui le informazioni sul numero totale dei passeggeri sono trasmesse al comandante e, ove opportuno, il metodo per includere nel numero totale di passeggeri del viaggio di ritorno i passeggeri che effettuano una traversata di andata e ritorno senza scendere a terra.

2. *Informazioni relative alla caricazione e alla stabilità*

   Verificare che siano installate e funzionanti scale di immersione affidabili; che siano adottate misure atte ad assicurare che la nave non sia sovraccarica e che il bordo libero di suddivisione non sia sommerso; che sia correttamente effettuata la valutazione della caricazione e della stabilità; che nei casi previsti dalla legge siano pesati i veicoli adibiti al trasporto merci e gli altri carichi e che i relativi dati siano trasmessi alla nave ai fini della valutazione della caricazione e della stabilità; che i piani di controllo delle avarie siano tenuti affissi e che gli ufficiali della nave siano in possesso di libretti di istruzioni sul controllo delle avarie.

3. *Sicurezza della nave ai fini della navigazione*

   Verificare la procedura di controllo dell'adempimento di tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza della nave prima della partenza, che deve includere l'obbligo di riportare espressamente l'avvenuta chiusura di tutte le porte stagne a fasciame; verificare che tutte le porte sul ponte destinato al trasporto degli autoveicoli siano chiuse prima della partenza della nave oppure che restino aperte solo il tempo strettamente necessario per consentire la chiusura della celata prodiera; verificare i dispositivi di chiusura dei portelloni di prora, di poppa e laterali; verificare che siano installati

indicatori luminosi e un sistema di telecamere che consenta di controllare lo stato delle porte dal ponte di comando. Qualunque difetto di funzionamento degli indicatori luminosi, in particolare degli interruttori delle porte, deve essere individuato ed annotato.

4. *Avvertenze di sicurezza*
Verificare che le usuali avvertenze di sicurezza e le istruzioni e indicazioni sulle procedure di emergenza siano comunicate nella forma e nella lingua, o nelle lingue, appropriate; che le usuali avvertenze di sicurezza siano comunicate all'inizio del viaggio e siano udibili in tutti i compartimenti riservati al pubblico, ivi compresi i ponti aperti ai quali i passeggeri hanno accesso.

5. *Annotazioni sul giornale di bordo*
Esaminare il giornale di bordo per accertare che sia annotata la chiusura dei portelli di prora e di poppa e delle altre porte stagne e resistenti alle intemperie, le prove delle porte stagne di compartimentazione, le prove delle macchine del timone, ecc. Controllare anche che siano annotati i dati relativi al pescaggio, al bordo libero e alla stabilità, nonché la lingua comune dell'equipaggio.

6. *Merci pericolose*
Verificare che ogni carico di merci pericolose o inquinanti sia trasportato in modo conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili e, in particolare, che sia prevista la compilazione di una dichiarazione concernente le merci pericolose o inquinanti ed unitamente ad un contrassegno o ad un piano di stivaggio che indichi la loro posizione a bordo; che sia consentito il carico di tali merci sulle navi da passeggeri e che le merci pericolose o inquinanti siano debitamente contrassegnate, etichettate, stivate, fissate e segregate.
Verificare che gli autoveicoli che trasportano merci pericolose o inquinanti siano adeguatamente contrassegnati e fissati; che, qualora siano trasportate merci pericolose, una copia del relativo contrassegno o piano di stivaggio sia disponibile a terra; che il comandante conosca gli obblighi di segnalazione previsti dalla direttiva 93/75/CEE e successive modifiche, le istruzioni sulle procedure di emergenza da seguire e sull'assistenza di pronto soccorso da prestare in caso di sinistro marittimo in cui siano coinvolte merci pericolose o sostanze inquinanti; che l'impianto di ventilazione dei ponti destinati al trasporto dei veicoli sia costantemente in funzione, che la ventilazione sia aumentata quando i motori dei veicoli sono accesi e che sia provvisto un dispositivo che segnali sul ponte di comando che l'impianto di ventilazione sul ponte per gli autoveicoli è funzionante.

7. *Fissaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci*
Verificare il sistema con cui sono fissati gli autoveicoli, per esempio mediante stivaggio in blocchi o rizzaggio dei singoli veicoli); verificare che vi siano punti di attacco sufficienti a disposizione; le sistemazioni per il fissaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci in condizioni o in previsione di maltempo; l'eventuale metodo di fissaggio degli autobus e dei motocicli. Accertare che la nave sia dotata di un manuale per il fissaggio del carico.

8. *Ponti adibiti al trasporto degli autoveicoli*
Verificare che i locali di categoria speciale e i locali da carico ro-ro siano costantemente sorvegliati oppure controllati mediante telecamere in modo da rilevare eventuali spostamenti degli autoveicoli in caso di maltempo e l'ingresso non autorizzato di passeggeri. Verificare che le porte tagliafuoco e le entrate siano tenute chiuse e che siano esposti segnali di divieto ai passeggeri di accedere ai ponti adibiti al trasporto degli autoveicoli o rimanervi mentre la nave è in navigazione.

9. *Chiusura delle porte stagne*
   Verificare che sia seguita la procedura di chiusura delle porte stagne di compartimentazione stabilita dalle istruzioni operative della nave; che siano regolarmente effettuate le prove prescritte; che il dispositivo di manovra delle porte stagne sul ponte di comando sia posizionato, per quanto possibile, sul comando "locale"; che le porte siano tenute chiuse in caso di visibilità limitata o di pericolo; che all'"equipaggio siano impartite istruzioni sulla corretta manovra delle porte e che esso sia consapevole dei potenziali pericoli di una manovra errata.

10. *Ronde antincendio*
    Verificare che sia mantenuto un servizio di ronda efficiente che consenta di rilevare tempestivamente ogni principio di incendio. Le ronde devono includere il controllo dei locali di

    categoria speciale in cui non siano installati impianti fissi di rilevazione e segnalazione degli incendi,. tenendo conto del fatto che tali locali possono essere sorvegliati come indicato al punto 8.

11. *Comunicazioni in caso di emergenza*
    Verificare che secondo il ruolo di appello vi sia un numero sufficiente di membri dell'equipaggio demandati ad assistere i passeggeri in caso di emergenza e che essi siano facilmente identificabili e in grado di comunicare con i passeggeri in una situazione di emergenza, tenuto conto di uno o più dei seguenti fattori, secondo le circostanze:
    a) la lingua o le lingue più adatte in funzione delle nazionalità prevalenti dei passeggeri trasportati su una determinata rotta;
    b) la probabilità che la capacità di fornire istruzioni basilari in lingua inglese usando un vocabolario elementare possa servire per comunicare con i passeggeri che necessitano di assistenza a prescindere dall'esistenza di una lingua comune tra i membri dell'equipaggio e i passeggeri;
    c) l'eventuale necessità di comunicare in altri modi durante un'emergenza (per esempio, mediante dimostrazione, segnali gestuali, o richiamando l'attenzione sui luoghi in cui sono dislocate le istruzioni, i punti di raccolta, i dispositivi di salvataggio o i percorsi di evacuazione quando la comunicazione verbale non è praticabile);
    e) il grado di completezza delle istruzioni di sicurezza previamente impartite ai passeggeri nella loro madrelingua;
    t) le lingue in cui le avvertenze di sicurezza possono essere comunicate durante un'emergenza o un'esercitazione per impartire direttive essenziali ai passeggeri e aiutare l'equipaggio nelle funzioni di assistenza ai passeggeri.

12. *Lingua di lavoro comune tra i membri dell'equipaggio*
    Verificare che sia stabilita una lingua di lavoro che assicuri l'efficienza del comportamento dell'equipaggio nelle situazioni di emergenza e che tale lingua di lavoro sia annotata nel giornale di bordo della nave.

13. *Dotazioni di sicurezza*

Verificare che i mezzi di salvataggio e le dotazioni antincendio, incluse le porte tagliafuoco e gli altri impianti fissi di protezione contro gli incendi, immediatamente ispezionabili, siano mantenuti in buono stato; che i piani per la difesa contro gli incendi siano tenuti affissi o che gli ufficiali della nave siano in possesso di libretti contenenti istruzioni equivalenti; che i giubbotti di salvataggio siano stivati in maniera adeguata e che siano facilmente identificabili i posti in cui sono stivati quelli per bambini; che il carico di veicoli non ostacoli il funzionamento delle dotazioni antincendio, dei dispositivi di arresto di emergenza, delle valvole di scarico a mare, ecc. collocati sui ponti per gli autoveicoli.

14. *Strumentazione nautica e installazioni radio*

Verificare che siano funzionanti le strumentazioni nautiche e le installazioni radio, incluse le apparecchiature EPIRB (Emergency position-indicating radio beacons).

15. *Illuminazione di emergenza supplementare*

Verificare che sia installato un impianto fisso di illuminazione di emergenza supplementare nei casi previsti dalla legge e che le avarie di tale impianto siano registrate.

16. *Mezzi di sfuggita*

Verificare che i mezzi di sfuggita siano contrassegnati e illuminati attraverso un impianto alimentato sia dal generatore principale che da quello di emergenza, in conformità delle norme applicabile; che siano prese misure per mantenere sgombri dagli autoveicoli i percorsi e i mezzi di sfuggita situati sui ponti per gli autoveicoli; che le uscite, in particolare quelle dai negozi duty-free, che siano state trovate ostruite da merci in eccesso, siano tenute sgombre.

17. *Manuale operativo*

Accertare che il comandante e tutti gli ufficiali superiori dispongano di una copia del manuale operativo e che siano disponibili altre copie per tutti membri dell'equipaggio. Accertare che siano elencati tutti i controlli da effettuare prima della partenza e prima di altre operazioni.

18. *Pulizia dei locali macchine*

Verificare che sia mantenuta la pulizia nei locali macchine secondo le procedure di manutenzione.

19. *Eliminazione dei rifiuti*

Verificare se i sistemi di trattamento e di eliminazione dei rifiuti sono soddisfacenti.

20. *Manutenzione programmata*

Tutte le società di navigazione devono avere un sistema permanente di manutenzione con un piano di manutenzione specifico per ogni elemento connesso alla sicurezza, inclusi i portelloni di poppa e di prora e le aperture laterali, i relativi sistemi di chiusura, che comprenda anche la manutenzione dei locali macchine e delle dotazioni di sicurezza. I piani devono prevedere il controllo periodico di tutti gli elementi, in modo da mantenere i livelli di sicurezza più elevati. Devono essere previste procedure per la registrazione delle avarie e della conferma dell'avvenuta riparazione delle stesse entro un dato termine. Il controllo periodico del funzionamento dei sistemi di chiusura dei portelloni di prora esterni ed interni deve includere gli indicatori, i dispositivi di sorveglianza, tutti gli

ombrinali nello spazio tra la celata prodiera e il portellone interno e, in particolare, i meccanismi di chiusura e i relativi sistemi idraulici.

21. *Controlli da effettuare in corso di viaggio*

Nel corso di un viaggio verificare che la nave non sia sovraffollata, che vi sia disponibilità di posti a sedere e che i passaggi, le scale e le uscite di emergenza non siano ingombrati da passeggeri privi di posto a sedere o da bagagli. Verificare che il ponte dei veicoli sia evacuato dai passeggeri prima della partenza della nave e che i passeggeri non possano più accedervi fino al momento immediatamente precedente l'attracco.

ALLEGATO V
REQUISITI DI QUALIFICHE PROFESSIONALI E INDIPENDENZA PER ISPETTORI QUALIFICATI
(articolo 11)

1. Gli ispettori qualificati devono essere autorizzati ad eseguire le visite specifiche di cui agli articoli 6 e 8 dall'amministrazione.
2. Gli ispettori qualificati:

- devono aver prestato almeno un anno di servizio presso una competente autorità di uno Stato membro rivestendo la qualifica di ispettore dello Stato di bandiera addetto alle funzioni di vigilanza e di certificazione in conformità della convenzione Solas del 1974,
- ed essere in possesso di:
  a) un certificato di qualifica professionale di comandante, che abiliti il titolare al comando di navi di 1600 o più TSL (cfr. regola II/2 STCW), oppure;
  b) un certificato di qualifica di primo ufficiale di macchina, che abiliti il titolare ad esercitare tali funzioni a bordo di una nave il cui apparato motore principale abbia una potenza pari o superiore a 3000 KW (cfr. regola III/2 STCW), oppure
  c) aver superato in uno Stato membro l'esame di abilitazione alla qualifica di architetto navale, ingegnere meccanico o ingegnere in materie attinenti al settore marittimo ed aver lavorato, in tale funzione, per almeno cinque anni.

Gli ispettori qualificati menzionati alle lettere a) e b) devono aver prestato servizio a bordo per almeno cinque anni in qualità di ufficiali di coperta e ufficiali di macchina, rispettivamente.

Alternativamente, gli ispettori qualificati devono:

- possedere un titolo universitario pertinente o un diploma di formazione professionale ritenuto idoneo, ottenuto in uno Stato membro, oppure
- avere seguito corsi di formazione ed ottenuto un diploma presso una scuola per ispettori addetti al controllo della sicurezza in uno Stato membro, e
- aver prestato servizio per almeno due anni presso un'autorità competente di uno Stato membro, rivestendo la qualifica di ispettore dello Stato di bandiera addetto alle funzioni di vigilanza e certificazione in conformità della convenzione Solas del 1974.

3. Gli ispettori qualificati devono essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto con la gente di ma nella lingua più comunemente utilizzata nella navigazione (INGLESE).
4. Gli ispettori qualificati devono avere una conoscenza adeguata delle disposizioni della convenzione Solas del 1974 e delle procedure previste dal presente decreto legislativo.

5. Gli ispettori qualificati, che eseguono le visite specifiche, non devono avere interessi economici nella società di navigazione interessata, né in altre società di navigazione che esercitino servizi di linea da e verso lo Stato ospite interessato, né nei traghetti ro-ro o nelle unità veloci da passeggeri sottoposte alle visite; gli ispettori qualificati non possono essere dipendenti, né possono eseguire lavori per conto degli organismi non governativi che eseguono visite di classificazione o altre visite previste da leggi e regolamenti, o rilasciano certificati a tal fine per traghetti ro-ro o unità per passeggeri.

6. Possono essere autorizzati ad eseguire le visite specifiche di cui all'articolo 11 anche ispettori che, pur non rispondendo ai criteri sopra indicati, erano tuttavia impiegati dall'Amministrazione per visite previste da leggi e regolamenti o per ispezioni per il controllo dello Stato di approdo alla data di adozione della direttiva 95/21/CE.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 1999/35/CE è pubblicata nella GUCE legge n. 138 del 1° giugno 1999.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999.

— Gli articoli 1 e 2 della citata legge così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi».

«Art. 2 *(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei

limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. È fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche».

— L'allegato *A* della citata legge riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo.

— La legge 5 giugno 1962, n. 616, reca: «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare».

— La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione».

— La legge 28 gennaio 1994, n. 84, reca: «Riordino della legislazione in materia portuale».

— Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca: «Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE».

— Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, reca: «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, reca: «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293, reca: «Regolamento recante norme per la disciplina delle nuove unità veloci di navigazione nazionale o minore».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, reca: «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo».

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, reca: «Requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare».

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, reca: «Regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE».

Note all'art. 1:

— Per la legge 23 maggio 1980, n. 313, vedi note alle premesse.

— La legge 4 giugno 1982, n. 438, reca: «Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione».

— Per il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, vedi note alle premesse.

— La direttiva 94/57/CE è pubblicata nella GUCE n. L 319 del 12 dicembre 1994.

— L'art. 4 della citata direttiva così recita:

«Art. 4. — 1. Gli Stati membri possono riconoscere unicamente gli organismi che si conformano ai principi di cui all'allegato. Gli organismi presentano agli Stati membri cui hanno richiesto il riconoscimento informazioni esaurienti e documenti di prova per dimostrare la conformità a detti principi. Gli Stati membri notificano opportunamente il riconoscimento agli organismi.

2. Ciascuno Stato membro notifica alla commissione e agli altri Stati membri gli organismi da esso riconosciuti.

3. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta di riconoscimento per la durata di tre anni per gli organismi che si conformano a tutti i principi di cui all'allegato diversi da quelli fissati al punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» dell'allegato stesso.

Il riconoscimento è concesso secondo la procedura di cui all'art. 13. Gli effetti di tale riconoscimento si limitano agli Stati membri che hanno presentato una richiesta in tal senso.

4. Tutti gli organismi cui è concesso il riconoscimento sono soggetti alla stretta sorveglianza da parte del comitato istituito a norma dell'art. 7, anche per decisioni in merito alla proroga del riconoscimento degli organismi di cui al paragrafo 3. La decisione sulla proroga di tale riconoscimento non tiene conto dei criteri fissati ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» dell'allegato. Non è più applicabile la limitazione degli effetti del riconoscimento prevista dal paragrafo 3.

5. La commissione redige e tiene aggiornato un'elenco di tutti gli organismi notificati dagli Stati membri in conformità dei paragrafi 1, 3 e 4. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

— Il regolamento (CE) n. 3051/95 è pubblicato nella GUCE n. L 320 del 30 dicembre 1995.

— L'art. 5, paragrafo 2, del citato regolamento, così recita:

«2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, in tutto o in parte, esclusivamente un organismo riconosciuto, oppure rivolgersi ad esso.

Ai fini del paragrafo 13.2 del codice ISM, uno Stato membro può rilasciare documenti di conformità soltanto ad una società di navigazione che svolge l'attività principale nel suo territorio. Prima del rilascio lo Stato membro consulta l'amministrazione degli Stati di cui i

traghetti roro di tale società sono autorizzati a battere bandiera, qualora detta amministrazione non sia quella dello Stato membro che rilascia i documenti».

— Il regolamento (CE) n. 179/98 è pubblicato nella GUCE, n. L 019 del 24 gennaio 1998.

Note all'art. 5:

— La direttiva 93/75/CE è pubblicata nella GUCE, n. L 247 del 5 ottobre 1993.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268, reca: «Regolamento di attuazione della direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonché della direttiva 96/39/CE che modifica la predetta direttiva».

Note all'art. 11:

— Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, vedi note alle premesse.

— L'art. 5, commi 1 e 4, del citato decreto così recitano:

«1. L'ispettore effettua il controllo delle navi, osservando le procedure previste dall'allegato IV.

(omissis).

4. Nei casi di cui al comma 3, nei confronti di navi appartenenti alle categorie elencate nell'allegato V l'ispettore sottopone la nave ad un'ispezione estesa basandosi sugli orientamenti indicati nella sezione B del medesimo allegato. L'Autorità competente si astiene dal procedere ad un'ispezione estesa più di una volta nell'arco di dodici mesi. Un'ispezione estesa è compiuta per le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti dello Stato, purché le stesse, nell'arco dei dodici mesi precedenti, non siano state sottoposte a visita da parte di uno Stato».

— L'allegato V, parte A, punto 3, del predetto decreto così recita:

«A. Categorie di navi da sottoporre ad ispezione estesa (di cui all'art. 5, comma 4).

1-2 *(omissis).*

3. Navi passeggeri».

Note all'art. 14:

— Il testo vigente dell'art. 579 del codice della navigazione, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 579 *(Inchiesta formale).* — L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o dall'autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa.

Se l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al Ministro per le comunicazioni.

L'inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.

L'inchiesta formale è sempre disposta per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si e verificato quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria in acque soggette alla sovranità italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza. per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino».

— Il testo vigente del secondo comma dell'art. 580 del codice della navigazione, così come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 580 *(Autorità competente).* — La competenza è determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale e, altrimenti, dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o da quello d'arrivo della maggior parte dei naufraghi.

Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l'autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale d'inchiesta, con dichiarazione dell'impedimento a costituire la commissione inquirente, l'inchiesta formale è eseguita dalla Direzione marittima nella cui giurisdizione è compreso il porto di iscrizione della nave.

Il Ministro stesso ha facoltà di affidare le inchieste formali a commissioni speciali, nonché di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma ordinaria».

Nota all'art. 15:

— Gli articoli 469, 471, 472 e 474 del regolamento del codice della navigazione così recitano:

«Art. 469 *(Avarie comuni).* — Le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti presi, a norma dell'art. 302, dal comandante, o da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie comuni e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso naturale degli eventi».

«Art. 471 *(Spese eccezionali).* — Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base della spesa sopportata, ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la salvezza della spedizione e che con altra maggiore è stata sostituita. A tali spese devono essere aggiunti gli interessi del prestito contratto per conseguire la somma necessaria, il maggior valore dovuto al proprietario delle cose allo stesso fine vendute, nonché i premi di assicurazione relativi all'operazione.

Dalle spese devono invece essere dedotti gli eventuali miglioramenti apportati per differenza tra il nuovo e il vecchio nelle riparazioni effettuate».

«Art. 472 *(Perdita del nolo).* — Per quanto concerne i noli perduti il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base dell'ammontare lordo, fatta deduzione dei noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione e delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare».

«Art. 474 *(Spese del regolamento della contribuzione).* — Nella massa creditoria sono ammesse anche le spese relative alle operazioni di liquidazione e di regolamento».

Nota all'art. 16:

— L'art. 467 del regolamento del codice della navigazione, così recita:

«Art. 467 *(Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi delle merci).* — Il possessore dell'originale trasferibile della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco ovvero di un ordine di consegna è legittimato all'esercizio del diritto menzionato nel titolo, in base alla presentazione del titolo stesso o a una serie continua di girate ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore, a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo».

Nota all'art. 17:

— Gli articoli 1231 e 265, del codice della navigazione così recitano:

«Art. 1231 *(Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione).* — Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila».

«Art. 265 *(Dichiarazione di armatore).* — Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.

Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.

Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore».

01G0077

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2000.

Determinazione della quota variabile per l'anno 1997, spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unificato delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, così come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386;

Visto in particolare l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa sul territorio regionale;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432, che modifica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale;

Visto in particolare l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 432 del 1996 che, nel modificare l'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, prevede un accordo da raggiungere tra Governo e presidenti delle giunte provinciali per la determinazione della suddetta quota variabile e ne fissa i criteri e le modalità;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottare con decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.Pa., n. 0001320/E del 19 giugno 2000, con la quale vengono indicati i criteri e le metodologie per addivenire alla determinazione delle quote variabili delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che per la determinazione della quota variabile 1997 si è ritenuto di fare riferimento ai dati del rendiconto generale dello Stato per l'anno 1997, in quanto disponibile;

Considerato pertanto che alle province va attribuita a titolo di quota variabile, al lordo delle riserve per il 1997, una somma pari ai 4/10 dell'I.V.A. all'importazione di cui sopra, nella misura, rispettivamente, di L. 364.006.807.636 per la provincia di Trento e di L. 378.754.713.082 per la provincia di Bolzano, come da tabelle 1 e 2 allegate;

Considerato che ai sensi del citato art. 5, comma 7, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 432 del 1996, per la provincia autonoma di Trento, tale ammontare va decurtato di L. 362.553.792.780 per gli oneri della scuola sostenuti dallo Stato nell'anno 1997, come da comunicazione della Direzione provinciale del tesoro n. 32252 del 22 giugno 1999, da porre a carico del bilancio della provincia;

Considerato che il medesimo art. 5 del citato decreto legislativo n. 432 del 1996 prevede che venga detratto dalla quota variabile il previsto incremento del gettito tributario da destinare allo Stato per il raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che per la provincia di Trento ammonta a L. 27.135.000.000, pertanto, si ottiene un saldo a favore dello Stato di L. 25.681.985.144;

Considerato che al fine di recuperare tale somma si propone di detrarla dalla quota variabile anno 1995, per la quale peraltro è stata già raggiunta l'intesa e che ammonta a L. 100.789.000.000, come da tabella 4 allegata, ottenendo così un saldo definitivo da corrispondere a titolo di quota variabile anni 1995 e 1997 pari a L. 75.107.014.856 come da tabella 3 allegata;

Considerato che per quanto concerne la provincia autonoma di Bolzano si propone di porre a carico del bilancio provinciale gli oneri della scuola nella stessa misura percentuale stabilita per il 1996 (72,36% pari a L. 337.709.717.585 di cui L. 149.381.603.675 già anticipate per il personale supplente), per cui la quota residua da recuperare ammonta a L. 188.328.113.910 (337.709.717.585 - 149.381.603.675);

Considerato che per quanto sopra la somma da corrispondere alla provincia di Bolzano a titolo di quota variabile anno 1997 risulta pari a L. 190.426.599.172 (378.754.713.082 - 188.328.113.910);

Considerato che dall'ammontare così ottenuto si detraggono, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 432 del 1996, le riserve all'erario calcolate per il 1997 in L. 30.579.000.000, si ottiene così un saldo a favore della provincia di L. 159.847.599.172, come da tabella 2 allegata;

Considerato che anche per la provincia di Bolzano, al pari della provincia di Trento, si provvede al pagamento contestuale della quota variabile anno 1995, non ancora corrisposta, che ammonta a L. 115.505.000.000 (vedi tabella 4) per un importo complessivo di L. 275.352.599.172 (vedi tabella 3);

Vista la nota n. 11065 del 31 luglio 2000 con la quale la provincia autonoma di Bolzano manifestava il proprio assenso proponendo però di porre a carico del bilancio provinciale gli oneri della scuola nella stessa misura percentuale stabilita per il 1996;

Vista la nota n. 5557/C16 dell'11 agosto 2000 con la quale la provincia autonoma di Trento manifestava il proprio assenso, subordinatamente alla rimozione di un errore materiale nel calcolo delle riserve all'erario;

Vista la nota n. 0002694/E del 20 settembre 2000 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica accoglieva positivamente le richieste delle province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettendo opportunamente modificate le relative tabelle;

Visto l'assenso del Ministero delle finanze, espresso con nota prot. n. 199980/2000 del 16 ottobre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le quote variabili 1997 di cui all'art. 78 dello statuto di autonomia sono determinate rispettivamente, per la provincia autonoma di Trento in L. 364.006.807.636 e per la provincia autonoma di Bolzano in L. 378.754.713.082.

Art. 2.

Gli oneri posti a carico del bilancio della provincia di Trento, relativi alle funzioni trasferite in materia scolastica, concernenti le retribuzioni del personale docente e direttivo per il 1997 sono determinati in L. 362.553.792.780.

Art. 3.

Gli oneri posti a carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano relativi alle funzioni delegate in materia scolastica per il 1997, sono determinati in L. 337.709.717.585 di cui L. 149.381.603.675 già anticipate per il personale supplente, per cui la quota residua da recuperare ammonta a L. 188.328.113.910.

Art. 4.

Le quote relative all'incremento del gettito tributario da destinare allo Stato per il raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, previsti dai provvedimenti legislativi citati in premessa, sono determinati per la provincia autonoma di Trento in lire 27.135 milioni, e per la provincia autonoma di Bolzano in lire 30.579 milioni.

Art. 5.

Per la provincia autonoma di Trento, dalla determinazione della quota variabile 1997, al netto degli oneri di cui agli articoli 2 e 4, scaturisce un credito a favore dello Stato di L. 25.681.985.144 (L. 364.006.807.636 - 362.553.792.780 - 27.135.000.000).

Tale somma verrà recuperata dalla quota variabile 1995, per la quale è già stata raggiunta l'intesa, ma non ancora corrisposta, che ammonta a L. 100.789.000.000 ottenendo un saldo definitivo da corrispondere a titolo di quota variabile per gli armi 1995 e 1997 pari a L. 75.107.014.856.

Art. 6.

Per la provincia autonoma di Bolzano, l'ammontare della quota variabile 1997, al netto degli oneri di cui agli articoli 3 e 4, è determinata in L. 159.847.599.172 (L. 378.754.713.082 - 188.328.113.910 - 30.579.000.000).

Tale somma verrà erogata contestualmente alla quota variabile 1995, non ancora corrisposta, che per la provincia di Bolzano ammonta a L. 115.505.000.000, per un totale complessivo di L. 275.352.599.172.

Art. 7.

La somma spettante per le quote variabili anni 1995 e 1997 al netto degli oneri di cui agli articoli 2, 3 e 4 alle province autonome di Trento e di Bolzano per un totale di L. 350.459.614.028, graverà sul capitolo 3897 iscritto nella unità previsionale di base 7.1.2.16 «fondo di attuazione e ordinamento regioni a statuto speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - esercizio 2000.

TABELLA 1

QUOTA VARIABILE 1997
QUADRO RIEPILOGATIVO

Complesso delle spese per interventi dello Stato disponibili negli stessi settori di competenza delle province, al netto di quelle di cui all'art. 5, comma 5 del decreto-legge n. 432/1995.

Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.009.543.000.000
Ministero del tesoro	2.061.637.000.000
Ministero del bilancio	614.878.000.000
Ministero della pubblica istruzione	1.040.998.000.000
Ministero dell'interno	15.813.342.000.000
Ministero dei lavori pubblici	378.270.000.000
Ministero dei trasporti	3.423.844.000.000
Ministero delle risorse agricole	529.062.000.000
Ministero dell'industria	1.904.298.000.000
Ministero del lavoro	1.708.737.000.000
Ministero della sanità	9.510.000.000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica	747.769.000.000
Ministero dei beni culturali	473.291.000.000
Ministero dell'ambiente	219.364.000.000
TOTALE . . .	29.934.543.000.000

	I.V.A. importazione extra CEE		Somma sostitutiva	Totale
	Gettito (1)	4/10 gettito regionale		
Provincia autonoma di Trento	31.574.541.036	12.629.816.414	351.376.991.222	364.006.807.636
Provincia autonoma di Bolzano	35.605.333.508	14.242.133.403	364.512.579.679	378.754.713.082

Parametro quota variabile	
Popol./territ.	Spettanza
1,425%	426.567.237.750
1,51%	481.946.142.300

Dati consuntivo 1997.
Dato ottenuto applicando la percentuale popolazione/territorio sul complesso delle spese.

TABELLA 2

Province autonome di Trento e di Bolzano
Quota variabile 1997

	Trento	Bolzano	Totale
Spettanze (art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 432/1996)	364.006.807.636	378.754.713.082	742.761.520.718
Funzioni trasferite o delegate (art. 5, comma 6, lettera *b)* del decreto legislativo n. 432/1996)	362.553.792.780	188.328.113.910	550.881.906.690
Quota variabile	1.453.014.856	190.426.599.172	191.879.614.028
Riserve all'erario (1) (art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 432/1996)	27.135.000.000	30.579.000.000	57.714.000.000
Quota variabile netta	-25.681.985.144	159.847.599.172	134.165.614.028

(1) Incremento del gettito tributario spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai provvedimenti collegati destinato al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica (decreto-legge n. 662/1996, decreto-legge n. 669/1996 e decreto-legge n. 79/1997).

TABELLA 3

Province autonome di Trento e di Bolzano
Quota variabile 1995/1997
(pagamento)

	Trento	Bolzano	Totale
Quota variabile 1997 (art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 432/1996)	-25.681.985.144	159.847.599.172	134.165.614.028
Quota variabile 1995 (art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 432/1996)	100.789.000.000	115.505.000.000	216.294.000.000
Da corrispondere a saldo	75.107.014.856	275.352.599.172	350.459.614.028

TABELLA 4

RAPPORTI FINANZIARI STATO-PROVINCE AUTONOME 1992/1995
di Trento e Bolzano

Provincia di Trento *(in milioni)*

Anno	Quota variabile (1)	Riserve all'erario (2)	Netto da liquidare	Anno di liquidazione
1992	287.535	175.000	112.535	1996
1993	307.956	177.212	130.744	1997
1994	314.492	141.712	172.780	1998
1995	308.841	208.052	100.789	1999
TOTALE	1.218.824	701.976	516.848	

Provincia di Bolzano *(in milioni)*

Anno	Quota variabile (1)	Riserve all'erario (3)	Netto da liquidare	Anno di liquidazione
1992	324.242	175.000	149.242	1996
1993	326.851	182.405	144.447	1997
1994	333.540	143.908	189.632	1998
1995	321.863	206.358	115.505	1999
TOTALE	1.306.496	707.670	598.826	

Totali *(in milioni)*

Anno	Quota variabile (1)	Riserve all'erario (2)	Netto da liquidare	Anno di liquidazione
1992	611.777	350.000	261.777	1996
1993	634.807	359.616	275.191	1997
1994	648.032	285.620	362.412	1998
1995	630.704	414.410	216.294	1999
TOTALE	2.525.320	1.409.646	1.115.674	

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 194

01A2083

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccaraso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Roccaraso (L'Aquila) ed il sindaco nella persona dell'ing. Camillo Valentini;

Considerato che, con sentenza pronunciata dalla Corte di appello di L'Aquila in data 7 novembre 2000, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Roccaraso (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roccaraso (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Camillo Valentini.

Il citato amministratore, con decisione pronunciata dalla Corte d'appello di L'Aquila in data 7 novembre 2000, in riforma della sentenza del tribunale di Sulmona del 5-17 luglio 2000, è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco per l'accertata incompatibilità di cui all'art. 3, comma 1, n. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, al tempo vigente.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccaraso (L'Aquila).

Roma, 8 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Ardea, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ardea (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ardea (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Achille Togna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ardea (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 18 gennaio 2001, da unidici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 737/5235/97Gab. Autonomie locali del 19 gennaio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ardea (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Achille Togna.

Roma, 19 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Palmi, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Palmi (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Palmi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Aide Bruzzese è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Palmi (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 15 febbraio 2001, da tredici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 463/2001/Gab. del 15 febbraio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palmi (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Aida Bruzzese.

Roma, 19 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2082

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 febbraio 2001.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. (Ordinanza n. 3108).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000 di proroga dello stato di emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani al 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza 31 marzo 2000 n. 3052 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2000;

Vista l'ordinanza 30 maggio 2000 n. 3059 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2000;

Ritenuto che la situazione di emergenza idrica per i territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 1999, prorogato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, perdura anche a causa della necessità di completare urgentemente il programma straordinario di cui alla tabella «A» allegata all'ordinanza n. 3052/2000 già approvato dalla giunta della regione siciliana con delibera n. 309 del 22 novembre 1999 e n. 377 del 30 dicembre 1999;

Sentiti i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e la regione siciliana;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il generale Roberto Iucci è nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani ed opera, sino alla conclusione dello stato di emergenza, presso la prefettura di Palermo ed in altre strutture pubbliche dallo stesso individuate. Sono inoltre nominati due vice commissari nelle persone del prof. Salvatore Indelicato dell'Università degli studi di Catania e del Provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia ing. Aldo Mancurti. Il commissario delegato individua i compiti e le funzioni dei due vice commissari.

Art. 2.

1. Il commissario delegato provvede al completamento dei programmi degli interventi già finanziati, in corso o da finanziare e realizzare, necessari per fronteggiare la situazione di emergenza nei settori dell'approvvigionamento, dell'adduzione, potabilizzazione e della distribuzione delle acque, al fine di garantire ed incrementare la quantità e qualità della risorsa, provvedendo, altresì, ove necessario, ad individuare i soggetti attuatori degli interventi.

2. Il commissario pone in essere prioritariamente, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 7, ogni iniziativa necessaria ad accelerare l'attuazione del programma straordinario di cui alla tabella «A» allegata alla ordinanza n. 3052/2000 per il superamento della situazione di emergenza per l'approvvigionamento idrico delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani.

3. Ai fini della presente ordinanza il commissario delegato può individuare, inoltre, nuovi punti di approvvigionamento idrico ed attuare gli interventi necessari alla loro utilizzazione; può altresì acquisire punti di approvvigionamento esistenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea.

4. Il commissario delegato definisce, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la rimodulazione del programma straordinario degli interventi da realizzare per sopperire alla emergenza in corso di cui al precedente comma 2.

Il programma, da sottoporre al parere della Commissione di cui al successivo art. 4, può essere predisposto ed attuato anche per stralci.

5. Nelle more dell'adempimento, secondo le procedure ordinarie, di quanto disposto dal provvedimento n. DEC/VIA/5783 del 31 gennaio 2001 emanato dal Ministero dell'ambiente relativamente alla valutazione dell'impatto ambientale per la diga di Blufi, è autorizzata la ripresa dei lavori esclusivamente per la costruzione dell'avandiga.

6. Il commissario delegato, oltre ai compiti di cui ai precedenti commi, di concerto con la Regione siciliana, attiva tutte le procedure e le iniziative finalizzate alla realizzazione degli interventi strategici necessari al superamento stabile delle situazioni di emergenza idrica, con particolare riferimento agli schemi ed acquedotti Ancipa, Blufi, Fanaco, Sosio-Verdura, Garcia, Favara di Burgio e Gela Licata provvedendo alla

progettazione ed alla esecuzione delle opere, avvalendosi delle proprie strutture tecniche o di altri soggetti dallo stesso individuati anche in sostituzione di quelli già incaricati e della commissione tecnica di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, per le attività di cui alla presente ordinanza può avvalersi delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle università, delle aziende sanitarie locali e dei servizi tecnici nazionali.

2. L'utilizzazione di personale delle pubbliche amministrazioni può essere disposta dal commissario delegato in deroga alle procedure di comando e di distacco, nel limite di trenta unità, per l'attività tecnico-amministrativa di supporto al commissario medesimo.

3. Il commissario è autorizzato a corrispondere compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, fino al massimo di 70 ore mensili. Per le missioni del personale, richieste e autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che saranno rimborsati dal commissario sulla base delle documentate richieste.

4. Sono abrogati l'art. 3 dell'ordinanza n. 3052/2000 e l'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 3059/2000.

Art. 4.

1. La commissione di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 3052/2000 è integrata con i due vice commissari di cui all'art. 1 ed è presieduta dallo stesso commissario o da un suo delegato.

Art. 5.

1. Il commissario delegato si avvale delle facoltà, dei poteri e delle deroghe di cui all'ordinanza n. 3052/2000 nonché della facoltà di sostituire i soggetti attuatori in precedenza individuati.

2. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti autorizzandone anche l'esercizio, previa acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati mediante convocazione di conferenza di servizi ai sensi e nei modi previsti dall'art. 7, commi 7, 8, 9, 10, 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, con termini dimezzati rispetto a quelli previsti dalla norma, ed in particolare dalla legge 24 novembre 2000, n. 340. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere e alla disposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

3. Il commissario delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, avvalendosi dei prefetti delle province interessate, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga alle vigenti normative, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

4. Per gli interventi ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità della presente ordinanza il commissario delegato può acquisire gli studi, le indagini, i progetti e, d'intesa con il soggetto interessato, completare le opere, integrando, ove occorra, le eventuali risorse già disponibili.

Art. 6.

1. L'art. 6 dell'ordinanza n. 3052/2000 è abrogato.

2. I prefetti delle province interessate sono autorizzati, su richiesta del commissario delegato, e per il periodo strettamente necessario, a requisire dagli invasi, in deroga alle destinazioni attuali, i quantitativi di acqua necessari al superamento dell'emergenza idrica e ad autorizzare anche il sollevamento delle acque stesse. Gli oneri derivanti dalle predette iniziative sono posti a carico dei fondi di cui al successivo art. 7.

3. I prefetti delle province interessate provvedono alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere oggetto della presente ordinanza.

Art. 7.

1. Il presidente della regione siciliana già commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 3052/2000, trasferisce i fondi di cui al comma 1 dell'art. 9 della stessa ordinanza, al netto delle somme già erogate, su apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui alla presente ordinanza. Sulla stessa contabilità speciale devono affluire, inoltre, le disponibilità previste dal medesimo art. 9, comma 1, e non ancora trasferite dalla regione siciliana, dal Ministero dei lavori pubblici e dal Dipartimento della protezione civile.

2. Per l'attività prevista nella presente ordinanza è assegnata al commissario delegato, oltre alle rinvenienze e disponibilità della ordinanza n. 3052/2000 da assegnarsi ed erogarsi con le modalità previste dall'articolo 10 della stessa ordinanza, l'ulteriore somma di lire 20 miliardi, che sarà direttamente versata sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato. L'onere è posto a carico, quanto a lire 10 miliardi, delle disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 «Fondo della protezione civile» (cap. 9353) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 10 miliardi a carico delle disponibilità del Ministero dei lavori pubblici ed inserite nel Programma operativo risorse idriche del QCS Italia obiettivo 1 1994/1999.

3. La copertura finanziaria degli interventi strategici di cui all'articolo 2, comma 6, potrà essere reperita, previa intesa con la regione siciliana, sui fondi comunitari 2000/2006 anche attraverso accordi specifici per ogni opera, e con criteri procedurali conformi alle norme comunitarie. Gli interventi decisi dal commissario delegato e concordati con la regione costituiscono anticipazione del P.O.R. 2000/2006 Asse risorse naturali - Sottoasse risorse idriche.

Art. 8.

1. Nelle more della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 8, comma 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il commissario delegato, al termine delle attività della presente ordinanza, con proprio provvedimento trasferisce, con decorrenza immediata, le opere e le progettazioni, ultimate od in corso di esecuzione, compresa la documentazione ed atti relativi, al presidente della regione siciliana, il quale provvede alla individuazione ed al successivo affidamento ai soggetti gestori.

Art. 9.

1. Sono abrogate le norme delle ordinanze n. 3052/2000 e n. 3059/2000 in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza.

2. Per la ricerca, captazione ed utilizzo al consumo umano delle acque di falda disponibili è autorizzata la deroga alle seguenti norme: Titolo II del testo unico sulle acque n. 1775 dell'11 dicembre 1933, legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, decreto Assessorato sanità - Regione siciliana n. 3446 del 21 novembre 1992, decreto del Ministero della sanità del 26 marzo 1991 nel rispetto comunque dei parametri per il consumo umano di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 24 maggio 1988, Piano regolatore generale degli acquedotti.

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2001

Il Ministro: BIANCO

01A2123

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 16 febbraio 2001.

Rettifica del decreto di emissione dei certificati di credito del Tesoro emessi per le finalità di cui all'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante nuovo ordinamento dei consorzi agrari ed, in particolare, l'articolo 8, con cui si stabilisce, fra l'altro:

che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della legge stessa, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato dal parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

che, per le predette finalità, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad emettere i titoli suddetti fino a concorrenza dell'importo determinato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per l'anno 1999, a lire 440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 200 miliardi per l'anno 2001;

che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

Visto il proprio decreto n. 033958 in data 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2001, con cui è stata disposta, per le finalità di cui alla citata legge n. 410 del 1999, un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, con decorrenza 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, a tasso d'interesse variabile, per l'importo di nominali 73.624.000 euro, da assegnare ai consorzi agrari indicati nell'elenco allegato al decreto stesso;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto del 21 dicembre 2000, ove si ribadisce che il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 2005;

Considerato che nel primo periodo dell'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale è stata erroneamente indicata, come data di rimborso dei certificati di credito del Tesoro, il 1° gennaio 2005 anziché il 1° luglio 2005, e ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla rettifica del decreto medesimo;

Decreta:

A parziale rettifica di quanto indicato nel primo periodo dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 033958 del 21 dicembre 2000, citato nelle premesse, l'indicazione della data di rimborso dei certificati di credito del Tesoro, emessi con il decreto stesso, deve intendersi correttamente indicata nella maniera seguente:

rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2005.

Restano ferme tutte le altre indicazioni di cui al ripetuto decreto del 21 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il Ministro: VISCO

01A2122

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 2001.

Inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza Unione europea. Variazione di inquadramento nella tariffa di alcuni prodotti esteri nonché radiazione di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti tra Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di impostazione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle precrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive mondificazioni, occorre provvedere all'inserimento nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza Unione europea (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegati *B* e *C*, del decreto direttoriale 13 gennaio 1999;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fornitrici, all'inserimento nella tariffa di vendita, tra i sigari naturali, di un prodotto già inserito tra i sigaretti naturali e finora non commercializzato sul territorio nazionale, nonché all'inserimento nella tariffa di vendita di alcuni prodotti, attualmente iscritti nella tariffa di vendita tra le marche di provenienza extra Unione europea, tra le marche di provenienza Unione europea;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fornitrici, alla radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato di provenienza Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella, allegati *B* e *C*, di cui al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuno indicato:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
Don Antonio El Toro	780.000	402,84	5	19.500	10,07
Arturo Fuente Cuban Corona	3.300.000	1.704,31	25	412.500	213,04
Arturo Fuente Cuban Corona	3.300.000	1.704,31	1	16.500	8,52
Vargas Reserva Crema	1.500.000	774,69	10	75.000	38,73
Vargas Reserva Crema	1.500.000	774,69	1	7.500	3,87
Vargas Reserva Panetela	1.700.000	877,98	10	85.000	43,90
Vargas Reserva Panetela	1.700.000	877,98	1	8.500	4,39
Vargas Reserva Robusto	1.800.000	929,62	10	90.000	46,48
Vargas Reserva Robusto	1.800.000	929,62	1	9.000	4,65
Vargas Reserva Senador	1.700.000	877,98	10	85.000	43,90
Vargas Reserva Senador	1.700.000	877,98	1	8.500	4,39
Vargas Reserva Presidente	1.900.000	981,27	10	95.000	49,06
Vargas Reserva Presidente	1.900.000	981,27	1	9.500	4,91
Vargas Reserva Churchill	2.000.000	1.032,91	10	100.000	51,65
Vargas Reserva Churchill	2.000.000	1.032,91	1	10.000	5,16
Hommage 1492 Corona	2.000.000	1.032,91	5	50.000	25,82
Hommage 1492 Corona	2.000.000	1.032,91	1	10.000	5,16
Hommage 1492 Long Corona	2.400.000	1.239,50	5	60.000	30,99
Hommage 1492 Long Corona	2.400.000	1.239,50	1	12.000	6,20
Hommage 1492 Robusto	2.400.000	1.239,50	5	60.000	30,99
Hommage 1492 Robusto	2.400.000	1.239,50	1	12.000	6,20
Hommage 1492 Churchill	2.800.000	1.446,08	5	70.000	36,15
Hommage 1492 Churchill	2.800.000	1.446,08	1	14.000	7,23
King Edward Corona	640.000	330,53	5	16.000	8,26

SIGARETTI NATURALI	**Lit. Kg. conv.le**	**Euro Kg. conv.le**	**Conf.**	**Lit./conf.**	**Euro/conf.**
Don Antonio Carmen	1.160.000	599,09	5	14.500	7,49
Don Antonio El Cerro	1.120.000	578,43	5	14.000	7,23
Don Antonio El Lupo	680.000	351,19	10	17.000	8,78
Don Antonio El Viente	720.000	371,85	10	18.000	9,30
Hommage 1492 Mini	320.000	165,27	20	16.000	8,26
SIGARI ALTRI					
Constellation Black Power	760.000	392,51	1	3.800	1,96
King Edward Tip Cigarillo	300.000	154,94	5	7.500	3,87
King Edward Sweet Vanilla Wood Tip	400.000	206,58	5	10.000	5,16
SIGARETTI ALTRI					
Constellation Black Slims	320.000	165,27	5	4.000	2,07
Coburn Full Flavor	70.000	36,15	20	3.500	1,81
Coburn Lights	70.000	36,15	20	3.500	1,81

TABACCO DA FUMO
(TABELLA C)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER PIPA	**Lit. Kg. conv.le**	**Euro Kg. conv.le**	**Conf. Gr.**	**Lit./Conf.**	**Euro/Conf.**
Torben Dansk N.15 Sailor's Flake	420.000	216,91	50	21.000	10,85
Torben Dansk Black Velvet	420.000	216,91	50	21.000	10,85
Torben Dansk Virginia Mysore 1,6	380.000	196,25	50	19.000	9,81
Torben Dansk Latakia Cypern	420.000	216,91	50	21.000	10,85
Torben Dansk Burley	380.000	196,25	50	19.000	9,81
Torben Dansk Kentucky U.S.A.	400.000	206,58	50	20.000	10,33
Torben Dansk Orient Spezialitat	400.000	206,58	50	20.000	10,33
Bill Bailey's Bowling Blend	390.000	201,42	50	19.500	10,07
Broder Petersen's Special	400.000	206,58	50	20.000	10,33
Skipper's Flake	420.000	216,91	50	21.000	10,85
Mac Baren Golden Dice	320.000	165,27	40	12.800	6,61

Art. 2.

L'inserimento nella tariffa di vendita dei sottoindicati prodotti è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

DA	SIGARETTO NATURALE	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
	Garcia Y Vega Miniatures	600.000	309,87	5	7.500	3,87

A	SIGARO NATURALE	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
	Garcia Y Vega Miniatures	340.000	175,60	5	8.500	4,39

da **SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B) Prodotti Esteri (Marche di provenienza Extra UE)** a **SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B) Prodotti Esteri (Marche di provenienza UE)**

Balmoral Royal Selection Corona da 25
Balmoral Royal Selection Corona da 5
Balmoral Royal Selection Robusto da 25
Balmoral Royal Selection Robusto da 5

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita:

SIGARETTE

Lr Brand (Cod. 246)
Lr Lights (Cod. 252)
Rothmans K.S. (Filter Tipped) - ast. da 10 (Cod. 468)
Rothmans K.S.F. Special - ast. da 10 (Cod. 535)

SIGARI NATURALI

Guillermito Petit

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE

Van Nelle Zware Shag (Cod.362)

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2001
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 26

01A2121

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 20 dicembre 2000.

Consistenza organica del personale dirigenziale scolastico ed educativo statale.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ed, in particolare, gli articoli 25-*bis* e *ter* e 28-*bis*, così come introdotti dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali ed, in particolare, l'art. 137, che riserva all'amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, relativo al personale dirigenziale delle istituzioni scolastiche medesime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visti l'art. 21, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e l'art. 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, con il quale è stata indicata la previsione della consistenza organica regionale del personale dirigente da preporre alle scuole ed agli istituti statali di ogni ordine e grado resi autonomi, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei piani di dimensionamento definiti dalle competenti amministrazioni regionali a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2000/2001;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto che espressamente considera tale consistenza come indice di riferimento per la definizione dei richiamati piani di dimensionamento;

Tenuto conto, altresì, che il successivo comma 5 del medesimo articolo dispone che le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici debbano essere definitivamente determinate dopo l'intervenuto perfezionamento dei piani regionali di dimensionamento in precedenza indicati;

Visti i predetti piani di dimensionamento, come approvati dalle competenti amministrazioni regionali;

Preso atto che, complessivamente, il numero dei posti dei dirigenti scolastici in essi concretamente definito risulta comunque inferiore rispetto alle 10.930 unità, considerate dal decreto ministeriale n. 271/1999 di riferimento come limite massimo nazionale raggiungibile al riguardo;

Vista la legge-quadro 10 febbraio 2000, n. 30 concernente il riordino dei cicli dell'istruzione;

Informate le organizzazioni sindacali di categoria,

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in premessa, nell'allegata tabella *A* è stabilita, distinta per settori formativi relativi alla scuola elementare e media, alla scuola secondaria superiore ed alle istituzioni educative, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, articolate secondo la dimensione regionale, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, in conformità a quanto definito dai menzionati piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Art. 2.

Ai medesimi fini, nell'unita tabella *B* è indicata la consistenza delle dotazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed istituti di lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste.

Art. 3.

Il presente decreto, le cui tabelle *A* e *B* ne fanno parte integrante, sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione a norma dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 20 dicembre 2000

Il Ministro: DE MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alle persone e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 72

TABELLA *A*

Regione	Istituzioni scolastiche		Istituti educativi		Totali
	Scuola elementare e media	Scuola secondaria superiore	Convitti nazionali	Educandati femminili	
ABRUZZO	202	89	3	0	294
BASILICATA	127	54	1	0	182
CALABRIA	428	176	4	0	608
CAMPANIA	1006	379	6	0	1391
EMILIA-ROMAGNA	380	177	2	0	559
FRIULI-VENEZIA GIULIA	124	60	1	1	186
LAZIO	641	307	4	0	952
LIGURIA	164	74	1	0	239
LOMBARDIA	933	369	3	1	1306
MARCHE	186	95	1	0	282
MOLISE	63	30	1	0	94
PIEMONTE	484	199	2	0	685
PUGLIA	651	273	2	0	926
SARDEGNA	296	130	2	0	428
SICILIA	870	320	2	1	1193
TOSCANA	369	186	3	1	559
UMBRIA	117	60	1	0	178
VENETO	509	231	1	2	743
TOTALE NAZIONALE . . .	7550	3209	40	6	10805

TABELLA *B*

Regione	Istituzioni scolastiche		Istituti educativi	
	Scuola elementare e media	Scuola secondaria superiore	Convitti nazionali	Educandati femminili
FRIULI-VENEZIA GIULIA (lingua slovena)	13	6	0	0

01A2019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 12 febbraio 2001.

Classificazione quale statale SS 350 delle varianti esterne agli abitati di Folgaria, S. Sebastiano e Morganti in comune di Folgaria - Contestuale declassificazione a comunali dei tratti sottesi.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade o di singoli tronchi, su proposta dei compartimenti A.N.A.S. competenti e sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Visto il comma 3, dello stesso art. 4 citato, che prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali dimessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;

Considerato che in ragione della suddetta deroga non è necessario acquisire preventivamente al provvedimento di classificazione i predetti pareri di cui al comma 2, dell'art. 4 medesimo;

Visto l'art. 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320 — norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità — che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998, sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'ente nazionale per le strade (A.N.A.S.);

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visti gli articoli 98 e 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano rispettivamente le funzioni mantenute allo Stato sulla rete autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale e quelle conferite alle regioni e agli enti locali relativamente alle strade non rientranti nella predetta rete infrastrutturale;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui è stata individuata ai sensi dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112/1998, la rete autostradale e stradale di interesse nazionale;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo n. 461/1999, che prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al decreto medesimo rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;

Considerato che in ragione della deroga disposta dall'art. 3 del decreto legislativo n. 461/1999 citato, la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 112/1998 e successivi provvedimenti attuativi, non si applica alle strade insistenti sui territori delle province di Trento e Bolzano, applicandosi invece le vigenti norme dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal succitato decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 370;

Considerato altresì che tale deroga all'applicazione della citata disciplina alle province di Trento e Bolzano, fa salva la previgente disciplina prevista dal nuovo codice della strada in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'A.N.A.S. in qualità di ente proprietario in concessione delle strade statali ai sensi del precitato art. 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 320/1997;

Vista l'istanza n. 2556/2000-S106 CaR del 15 febbraio 2000, successivamente integrata in data 20 ottobre 2000, con la quale la provincia autonoma di Trento ha richiesto la declassificazione dei tratti di SS n. 350 «di Folgaria e di Val d'Astico» sottesi alle nuove varianti esterne ai centri abitati di Folgaria, S. Sebastiano e Morganti in comune di Folgaria, ai fini della loro cessione allo stesso comune di Folgaria;

Considerato che contestualmente alla richiesta declassificazione si rende necessario procedere alla statizzazione dei tronchi di nuova costruzione realizzati esternamente ai suddetti centri abitati;

Decreta:

Le strade di nuova costruzione esterne ai centri abitati di Folgaria, S. Sebastiano e Morganti in comune di Folgaria, i cui estremi coincidono rispettivamente con il km 11+900 ed il km 13+500, con il km 16+590 ed il km 17+350 e con il km 18+350 ed il km 18+520 della SS 350 «di Folgaria e di Val d'Astico», sono classificate statali quali varianti ai tratti corrispondenti della stessa SS 350.

I tratti di SS 350 «di Folgaria e di Val d'Astico» sottesi alla nuova viabilità statale sono declassificati a comunali e consegnati al comune di Folgaria.

La SS n. 350, conserva inalterati i capisaldi di itinerario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro: NESI

01A1908

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 8 gennaio 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario della serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ad un'opera di Benvenuto Cellini, nel quinto centenario della nascita, nel valore di L. 1.200 - € 0,62.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 10 maggio 2000, il decreto 8 settembre 2000 e il decreto in corso di perfezionamento con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da dedicare ad un'opera di Benvenuto Cellini, nel quinto centenario della nascita;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ad un'opera di Benvenuto Cellini, nel quinto centenario della nascita, nel valore di L. 1.200 - € 0,62.

Il francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14; colori: tre offset e uno calco; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «L. 30.000» - «€ 15,49».

La vignetta raffigura un particolare del «Perseo», statua in bronzo realizzata dallo scultore Benvenuto Cellini e conservata presso la Loggia dei Lanzi, in Firenze. Completano il francobollo le leggende «FIRENZE-LOGGIA DEI LANZI», «BENVENUTO CELLINI 1500-1571» e «PERSEO», la scritta «ITALIA» ed il valore «1200» «€ 0,62».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il segretario generale
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale reggente
FIORENTINO

01A2068

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 febbraio 2001.

Procedure in materia di sistemi di trasporto rapido di massa, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, con la quale sono stati stanziati finanziamenti, ai fini dello sviluppo del trasporto pubblico in ambito urbano, per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata;

Viste le leggi n. 341/1995, n. 641/1996, n. 208/1998, n. 30/1998 e n. 194/1998, con le quali sono stati assegnati contributi ad interventi inseriti nelle graduatorie predisposte per il riparto dei fondi *ex lege* n. 211/1992;

Visto l'art. 29 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha fissato i termini entro i quali dovevano essere presentati i progetti definitivi, relativi a interventi rientranti nell'ambito delle finalità previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, pena la revoca dei contributi concessi;

Visto l'art. 13 della legge n. 472 del 7 dicembre 1999, concernente «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 21 dicembre 1999, con il quale sono state individuate procedure di attuazione degli interventi finanziati ai sensi della legge n. 211/1992, e successivi rifinanziamenti;

Viste le richieste di proroga al termine fissato dall'art. 2 del citato decreto formulata dai soggetti attuatori interessati;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, prot. n. 1567(TIF5)211;

Decreta:

Art. 1.

Scadenza per l'avvio dei lavori

1. I termini per la consegna dei lavori fissati dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, per interventi approvati nel periodo dal 21 dicembre 1999 al 22 dicembre 2000, sono fissati in diciotto mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente punto 1 determinerà la decadenza dai benefici dei finanziamenti statali.

3. Ai fini della revoca dei contributi per «consegna dei lavori» va intesa almeno la consegna di tutte le opere civili ove il beneficiario avesse deciso di procedere con affidamenti distinti per tipologie di opere; ove l'esecuzione dell'opera fosse prevista per lotti funzionali, connessi comunque con un unico finanziamento statale, la consegna sarà considerata tale quando almeno il 75% dell'importo di progetto delle opere civili sarà cantierato avendo così avviato in maniera irreversibile la realizzazione dell'intera opera.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi finanziati ai sensi della legge n. 211/1992, e successivi rifinanziamenti esclusi quelli per i quali l'assegnazione dei finanziamenti è stata disposta con delibera CIPE del 22 giugno 2000 e successive.

2. Restano immutate le altre disposizioni di cui al precedente decreto ministeriale 21 dicembre 1999, non in contrasto con quanto disposto con il presente provvedimento.

Roma, 15 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* ANGELINI

01A2089

DECRETO 21 febbraio 2001.

Utilizzo del certificato modello TT 930 (ex MC 930) per i tubi di capacità superiore a 1000 litri.

IL CAPO DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;

Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale, in attuazione alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), è stato deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovie delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) e abrogare il regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del consiglio dell'Unione europea del 21 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada e successivi adeguamenti al progresso tecnico;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, relativo all'attuazione della direttiva 96/49/CE del consiglio dell'Unione europea del 23 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L235 del 17 settembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e successivi adeguamenti al progresso tecnico;

Visti i regolamenti approvati con decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative, concernente i recipienti ed i grandi recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità inferiore e superiore a 1.000 litri, le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative;

Riconosciuta l'opportunità di ravvicinare le prescrizioni relative ai certificati di approvazione dei recipienti per il trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti, contenute nei decreti ministeriali 13 settembre 1925 e 22 luglio 1930 alle tipologie di recipienti previste dalle norme ADR e RID;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi al riguardo favorevolmente approvando il verbale n. 512 del 23 settembre 1999;

Verificato che le scorte giacenti presso gli uffici provinciali sono state esaurite;

Decreta:

Art. 1.

Per i tubi di cui ai marginali 2211(2) dell'ADR e marginale 211(2) del RID, aventi capacità superiore a 1000 litri e fino a 5000 litri, sia singoli che facenti parte di un veicolo, carro o contenitore ad elementi multipli, si applicano i certificati di approvazione modello TT 930 (ex MC 930).

Art. 2.

I certificati MC 452 in precedenza rilasciati per i tubi di cui all'art. 1 devono essere sostituiti con il certificato modello TT 930 (ex MC 930), in occasione della prima revisione periodica.

Sul nuovo certificato dovranno essere riportati, nel paragrafo osservazioni, gli estremi del documento mod. MC 452.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

Il capo dipartimento: FABRETTI LONGO

01A2088

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 31 gennaio 2001.

Autorizzazione alla società «Facicaf S.r.l.», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 164/1999 e dell'art. 33 del decreto legislativo n. 241/1997.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti, possono costituire centri di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1

è stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio della autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Vista l'istanza prodotta in data 7 dicembre 2000 con la quale la «Facicaf S.r.l.», con sede legale in Roma, largo Cardinale Agostino Galamini, 7, chiede di essere abilitata alla costituzione di centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto il decreto 7 aprile 1972 con il quale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, si approva la costituzione, da parte della Federazione nazionale del clero italiano, dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (Patronato F.A.C.I.);

Visto l'atto costitutivo e lo statuto ad esso allegato, stipulato il 4 ottobre 2000 a rogito notaio Parmegiani Giovanni (rep. 60341 - raccolta n. 11429) dal quale risulta interamente versato il capitale sociale pari ad euro 200.000;

Vista la delibera del consiglio direttivo della «F.A.C.I. Federazione tra le associazioni del clero in Italia» in data 16 maggio 2000 allegata a detto atto costitutivo sotto la lettera «*b*», con la quale si dà mandato per la costituzione del presente Caf;

Vista la dichiarazione del presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante della Federazione tra le associazioni del clero in Italia con la quale si attesta che detta federazione conta un numero di associati superiore a cinquantamila;

Vista la polizza di assicurazione con la compagnia di assicurazioni «Cattolica», la cui garanzia è prestata con un massimale di 2.000.000.000 di lire, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del Caf anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale, previsto a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale dott. Franguelli Ferdinando nato ad Ancona l'8 gennaio 1946, ed ivi residente, iscritto all'albo dei dottori commercialisti;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Viste le dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di amministrazione della società richiedente e dei componenti il collegio sindacale attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo n. 241/1997, come aggiunto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Autorizza

la società «Facicaf S.r.l.» all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 164/1999 e dell'art. 33 del decreto legislativo n. 241/1997.

La predetta società sarà iscritta all'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il direttore regionale: DI IORIO

01A2046

DECRETO 9 febbraio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici finanziari di Gavirate.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'Ufficio delle entrate di Gavirate ha comunicato il mancato funzionamento degli uffici finanziari (imposte dirette e registro) il giorno 29 gennaio 2001, a seguito delle operazioni di trasloco presso l'Ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici finanziari (imposte dirette e registro) di Gavirate il 29 gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 febbraio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A2073

DECRETO 9 febbraio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Gavirate.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Gavirate ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 30 gennaio 2001, a seguito dell'inaugurazione dell'ufficio stesso;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Gavirate il 30 gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 febbraio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A2074

DECRETO 9 febbraio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 2 febbraio 2001 a seguito di assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 2 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 febbraio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A2084

DECRETO 13 febbraio 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del Centro di assistenza fiscale Caf - Imprese, denominato Caf - Imprese Ascom Cesena S.r.l., in Cesena, e iscrizione dello stesso all'albo dei Caf - Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999, che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in data 15 gennaio 2001, con la quale la società «Caf - Imprese Ascom Cesena S.r.l.», legalmente rappresentata dal sig. Domeniconi Roberto, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 29 aprile 2000 a rogito notaio Giuseppe Bellecca, n. 16804 di repertorio e n. 5493 di raccolta, registrato a Cesena in data 18 maggio 2000 al n. 1399 e lo statuto ad esso allegato che sono stati presentati in copia conforme all'originale unitamente alla suddetta istanza;

Vista la delega con la quale, in data 1° marzo 2000, la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese con sede in Roma, piazza G.G. Belli n. 2, ha delegato l'associazione commercianti della provincia di Forlì a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo dei servizi e delle piccole e medie imprese è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori dal 1945;

Vista la polizza di assicurazione n. 5511 stipulata con la società cattolica di assicurazione la cui garanzia è stata prestata con un massimale di L. 2.000.000.000 ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale dott. Jacopo Casanova, dei requisiti di cui all'art. 7, comma 2, lettera *c)* decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste al capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000 (attivazione delle agenzie) con il quale è stato disposto che l'agenzia delle entrate subentra con poteri già esercitati dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze;

Dispone:

La società Caf - Imprese Ascom Cesena S.r.l., con sede in Cesena in via Cerchia di S. Giorgio n. 145, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 13 febbraio 2001

Il direttore regionale: PIRANI

01A2057

DECRETO 13 febbraio 2001.

Autorizzazione alla Ascom Caf Imprese S.r.l., in Cremona, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese ed iscrizione della stessa nell'albo dei Caf Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto l'art. 32, comma 1 del decreto legislativo n. 241, del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che, alla lettera *c),* individua fra i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale le organizzazioni aderenti alle asso-

ciazioni indicate alle lettere *a)* e *b),* del predetto art. 32, primo comma, previa delega della propria associazione nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 164, del 31 maggio 1999, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 40 del citato decreto n. 241 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, con il quale è stato attribuito alle direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti per sede legale della società richiedente, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000 che, all'art. 3, comma 1, stabilisce la cessazione delle attività e funzioni esercitate dai dipartimenti delle dogane e delle imposte indirette, delle entrate e del territorio, nonché il trasferimento della titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza dei citati dipartimenti alle agenzie fiscali;

Vista la delega rilasciata dalla confederazione generale italiana del commercio del turismo e dei servizi di Roma per gli effetti della lettera *c),* comma 1, art. 32 del summenzionato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Vista l'istanza presentata in data 16 ottobre 2000, con la quale l'Ascom Caf Imprese S.r.l. con sede in Cremona, via Manzoni n. 2, legalmente rappresentata dal Sig. Stanga Franco Maria, chiede di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo, stipulato in data 19 maggio 2000 a rogito notaio avv. Roberto Fantini (n.11600 di repertorio e n. 1597 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 031/60/428151 stipulata con la compagnia assicuratrice Assitalia;

Visto che il responsabile dell'assistenza fiscale possiede i requisiti di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del precisato decreto n. 164 del 1999;

Decreta:

La società Ascom Caf Imprese S.r.l., con sede in Cremona via Manzoni n. 2, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)* del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 luglio 1999, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 febbraio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A2087

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 14 febbraio 2001.

Modificazioni ed integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 28 dicembre 2000, n. 243/00. (Deliberazione n. 22/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 febbraio 2001,

premesso che:

ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) devono intendersi trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni;

ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 481/1995, sono in particolare trasferite all'Autorità le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge numero 481/1995, prevede che l'Autorità stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; prevede, inoltre, che l'Autorità verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle

tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; e prevede che, qualora la pronuncia dell'Autorità non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

l'art. 3, comma 4, della legge n. 481/1995, prevede che i soggetti esercenti il servizio predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 12, della medesima legge; prevede, inoltre, che trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta la stessa si intende positivamente verificata; che ove l'Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di quindici giorni; e prevede, infine, che le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo;

con la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 204/99), l'Autorità ha emanato norme per la regolamentazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995;

ai sensi dell'art. 5, comma 5.4, della deliberazione dell'Autorità n. 204/99, le imprese esercenti presentano all'Autorità, ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 481/1995, le opzioni tariffarie base e speciali che intendono offrire per l'anno 2001 alle tipologie di utenza di cui all'art. 2, comma 2.1, lettere da *b)* a *i)* della deliberazione n. 204/99;

il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenze n. 06165/2000, 06166/2000 e 06167/2000, depositate in data 30 ottobre 2000, in parziale accoglimento di alcuni dei ricorsi proposti, ha disposto l'annullamento della deliberazione numero 204/99;

con ordinanze del 1° dicembre 2000, n. 6203/2000, n. 6204/2000 e n. 6205/2000, il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia delle sentenze sopra citate rese dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;

con deliberazione 28 dicembre 2001, n. 243/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 243/00), l'Autorità ha adottato disposizioni in materia di tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2001, in attuazione e ad integrazione della deliberazione n. 204/99;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Viste:

la deliberazione n. 204/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, per l'integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306, del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 205/99);

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230, recante norme per la modificazione e integrazione delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, 28 ottobre 1997, n. 108/97, 29 dicembre 1999, n. 204/99, (di seguito: deliberazione n. 230/00);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 238/00, recante norme per la definizione dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato per l'anno 2001, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (di seguito: deliberazione n. 238/00);

la deliberazione dall'Autorità 28 dicembre 2000, n. 242/00, recante norme per l'adozione di ulteriori disposizioni in materia di codici di condotta commerciale e di integrazione dell'art. 4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 204/99, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (di seguito: deliberazione n. 242/00) ha definito un codice di condotta commerciale per i soggetti esercenti ai quali non sia stato approvato il codice di condotta commerciale entro il 31 dicembre 2000;

Considerato che:

a seguito di ulteriori approfondimenti svolti dagli uffici dell'Autorità sono emersi elementi che rendono necessaria la modifica della deliberazione n. 243/00, con la quale l'Autorità ha stabilito che ventidue soggetti esercenti non hanno presentato opzioni tariffarie base ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 481/1995, secondo le disposizioni della deliberazione dell'Autorità n. 204/99;

in base degli approfondimenti di cui al precedente alinea, i soggetti esercenti che non hanno presentato opzioni tariffarie base ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 481/1995, secondo le disposizioni della deliberazio dell'Autorità n. 204/99, sono ventuno, vale a dire:

l'azienda Ahrntaler Bauindustrie (Bolzano);

l'azienda elettrica comunale di Vervò (Trento);

l'azienda elettrica Stelvio (Bolzano);

l'azienda interessenza elettrica Vicina Armentarola (Bolzano);

l'azienda interessenza utilizzazioni idrauliche Pedraces-Costalta (Bolzano);

la casa di reclusione di Gorgona (Livorno);

la centrale elettrica Colz Spessa (Bolzano);

il comune di Jenne (Roma);

il comune di Monte Compatri (Roma);

il comune di Moso in Passiria (Bolzano);

il comune di Perdifumo (Salerno);

il comune di Rocca Pia (L'Aquila);

il comune di Saracinesco - Servizi elettrici (Roma);

il comune di Sessa Cilento (Salerno);

il comune di Tres (Trento);

il comune di Valprato Soana - Servizi elettrici (Torino);

il comune di Vermiglio - Servizi elettrici (Trento);

il consorzio azienda elettrica Corvara (Bolzano);

il consorzio utenti luce elettrica Salza (Torino);

la ditta Ebenkofler Laurentius (Bolzano);

la società elettrica Musellarese di Emilio Sarra & Co. (Pescara);

Considerato che:

a seguito di ulteriori approfondimenti svolti dagli uffici dell'Autorità sono emersi elementi che rendono necessaria la modifica della deliberazione n. 243/00, con la quale l'Autorità ha valutato quindici opzioni tariffarie base difformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995 ed alla deliberazione n. 204/99;

per la determinazione della conformità delle opzioni tariffarie base alla disciplina di cui alla deliberazione n. 204/99, resta valido quanto previsto al secondo e terzo considerato della deliberazione n. 243/00;

Considerato che a seguito degli approfondimenti di cui al punto precedente, le proposte tariffarie base che risultano difformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99 sono dieci, vale a dire:

l'azienda elettrica monguelfo con sede in via Rienza n. 7 - 39035 Monguelfo (Bolzano), ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;

la centrale elettrica Fleres, con sede in frazione di Fleres 124, Colle Isarco - 39040 (Bolzano) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza Forniture in media tensione per tutti gli altri usi oltre 192,5 kW di potenza impegnata che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;

la centralina elettrica Costa (Anton Leimegger), di Onies, con sede in località Stegona - via Althing, 50 - 39031 Brunico (Bolzano) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;

il Comune di Alpette, con sede in via Senta 22, 10080 Alpette (Torino) ha presentato opzioni tariffarie base per le tipologie di utenza forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica, forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi, forniture in media tensione per tutti gli altri usi che prevedono una nozione di potenza elettrica di riferimento per l'applicazione dei corrispettivi espressi in lire/kW non coerente con quella di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera *q)*, della deliberazione n. 204/99. Ciò comporta per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;

il Comune di Berchidda con sede in piazza del Popolo 5, 07022 Berchidda (Sassari) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;

il Comune di Oschiri con sede in via Marconi 9, 07027 Oschiri (Sassari) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2 della deliberazione n. 204/99;

la ditta Compassi Gelindo con sede in via Stazione 1, 33010 Dogna (Udine) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2 della deliberazione n. 204/99;

la SIPPIC S.p.a. con sede legale in via G. Rossini 22, 80128 Napoli, ha presentato opzioni tariffarie base per tutte le tipologie di utenza che comportano, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2 della deliberazione n. 204/99;

la società cooperativa idroelettrica di Forni di Sopra, con sede in via Nazionale, località Santaviela, 33024 Forni di Sopra (Udine) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;

la società impianti elettrici (SIE) S.r.l. con sede in via Condotta 10, 50122 Firenze ha presentato un'opzione tariffaria base per la tipologia di utenza, forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica e un'opzione tariffaria base per la tipologia di utenza forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi che prevedono una nozione di potenza elettrica di riferimento per l'applicazione dei corrispettivi espressi in lire/kW non coerente con quella di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera *q)*, della deliberazione n. 204/99, e ciò comporta per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;

Considerato che:

a seguito di ulteriori approfondimenti svolti dagli uffici dell'Autorità sono emersi elementi che rendono necessaria la modifica della deliberazione n. 243/00, con la quale l'autorità ha valutato tutte le opzioni tariffarie speciali o ulteriori conformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995 ed alla deliberazione n. 204/99;

in base degli approfondimenti di cui al precedente alinea, una proposta tariffaria ulteriore risulta difforme ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99, vale a dire: la società AEM Torino S.p.a, con sede legale in via Bertola 48, 10122 Torino, ha presentato un'opzione tariffaria speciale per la tipologia di utenza forniture in bassa tensione per usi domestici denominata ad incremento potenza che viola il principio di non discriminazione di cui all'art. 5, comma 5.2 della deliberazione n. 204/99;

Ritenuto che gli ulteriori approfondimenti svolti dagli uffici dell'autorità rendano necessario modificare ed integrare il testo e le tabelle della deliberazione n. 243/00, al fine di garantire uniformità di trattamento a tutti i soggetti esercenti;

Delibera:

Art. 1.
Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni:

a) per autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

b) per legge n. 481/1995, si intende la legge 14 novembre 1995, n. 481;

c) per deliberazione n. 204/99, si intende la deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, «Regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e),* della legge 14 novembre 1995, n. 481», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306, del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) per deliberazione n. 243/00, si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 243/00, «Adozione di disposizioni in materia di tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2000 in attuazione e ad integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2.

Art. 2.
Modificazioni ed integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 243/00

2.1 La tabella 1 allegata alla deliberazione n. 243/00, è sostituita dalla tabella 1 *bis* ed integrata con la tabella 3 allegate alla presente deliberazione.

2.2 Nell'art. 3 della deliberazione 243/00, l'espressione «Le proposte aventi ad oggetto le opzioni tariffarie speciali e ulteriori per l'anno 2001, presentate dagli esercenti si intendono approvate in quanto conformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99» è sostituita dalle seguenti espressioni:

«3.1 Le proposte aventi ad oggetto le opzioni tariffarie speciali e ulteriori per l'anno 2001 per le tipologie di utenza indicate nella tabella 3 allegata alla presente deliberazione sono rigettate.

3.2 Le proposte aventi ad oggetto le opzioni tariffarie speciali e ulteriori per l'anno 2001, presentate dagli esercenti e non riportate nella tabella 3 allegata alla presente deliberazione si intendono approvate in quanto conformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99».

Art. 3.
Disposizioni finali

3.1 La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Milano, 14 febbraio 2001

Il Presidente: RANCI

Tabella 1bis: Proposte di opzioni tariffarie base presentate dai soggetti esercenti per l'anno 2001 e rigettate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas

N.	Soggetto / Forniture
1	**Azienda Elettrica Monguelfo - Monguelfo (Bolzano)**
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica
2	**Centrale Elettrica Fleres - Fleres (Bolzano)**
	Forniture in media tensione per tutti gli altri usi oltre 192,5 kW di potenza impegnata (clienti potenzialmente idonei e clienti vincolati)
3	**Centralina Elettrica Costa di Onies di Anton leimegger - Stegona (Bolzano)**
	Forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi (clienti potenzialmente idonei e clienti vincolati)
4	**Comune di Alpette - Alpette (Torino)**
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica
	Forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi (clienti potenzialmente idonei e clienti vincolati)
	Forniture in media tensione per tutti gli altri usi (clienti potenzialmente idonei e clienti vincolati)
5	**Comune di Berchidda - Berchidda (Sassari)**
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica
6	**Comune di Oschiri - Oschiri (Sassari)**
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica
7	**Ditta Compassi Gelindo - Dogna (Udine)**
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica
8	**SIPPIC S.p.A. - Napoli**
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica
	Forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi (clienti potenzialmente idonei e clienti vincolati)
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica
	Forniture in media tensione per tutti gli altri usi (clienti potenzialmente idonei e clienti vincolati)
	Forniture straordinarie per uso pubblico
	Forniture strordinarie per uso privato
9	**Società Cooperativa Elettrica Forni di Sopra . Forni di Sopra (Udine)**
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica
10	**Società Impianti Elettrici Srl - Firenze**
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica
	Forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi (clienti potenzialmente idonei e clienti vincolati)

Tabella 3 Proposte di opzioni tariffarie speciali e ulteriori presentate dai soggetti esercenti per l'anno 2001 e rigettate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas

N.	Soggetto / Forniture
1	AEM Torino S.p.A. - Torino
	Forniturte in bassa tensione per usi domestici *Ad incremento potenza*

01A2058

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 8 febbraio 2001.

Ulteriori chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (società organismi di attestazione) nella loro attività di attestazione della qualificazione (articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). (Determinazione n. 6/2001).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

1) sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni contenute negli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34 e nelle determinazioni dell'Autorità n. 47/2000, n. 48/2000 e n. 50/2000;

2) l'Autorità ha dato un primo riscontro a tali richieste con la determinazione n. 56/2000 riservandosi di dare risposta con una successiva determinazione a quelle relative a problemi che comportano interpretazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e per le quali è stato opportuno acquisire, preliminarmente, il parere della Commissione consultiva;

Visti i pareri della Commissione consultiva prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, espressi nelle sedute del 19 e del 24 gennaio 2001 sui punti 1), 2), 3), 4) e 5) dei successivi considerato;

Considerato che:

1. per quanto riguarda la qualificazione dei consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera *c*), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554) occorre tenere presente che:

a) i consorzi stabili, in base alle disposizioni contenute nella legge n. 109/1994 e successive modificazioni nonché nel decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, possono eseguire i lavori appaltati con la propria organizzazione d'impresa oppure assegnarne l'esecuzione ai propri consorziati senza che ciò costituisca subappalto;

b) la legge n. 109/1994 e successive modificazioni e il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 in più sedi assimilano il consorzio stabile alle altre figure consortili (consorzi fra imprese cooperative e consorzi fra imprese artigiane), le quali sono tradizionalmente qualificate *ex se* e per *ius receptum* hanno la facoltà di assegnare la materiale esecuzione delle lavorazioni alle imprese consorziate senza subordinarne l'esercizio alla previa verifica della loro qualificazione, il che consente di ritenere che tale facoltà si estenda anche al consorzio stabile;

c) la qualificazione dei suddetti consorzi stabili può avvenire sulla base dei requisiti posseduti dal consorzio stesso (art. 18, commi 3, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) oppure sulla base delle qualificazioni possedute dai consorziati (art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

d) le due predette modalità di qualificazione possono ritenersi non cumulabili in quanto fondate su princìpi ed elementi diversi;

e) la disposizione che prevede la possibilità, per cinque anni dalla costituzione, di utilizzare la somma dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle imprese consorziate (art. 97, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), può conservare valore precettivo ove la si ritenga applicabile per la dimostrazione nelle gare di appalto di importo superiore a 40 miliardi del possesso della richiesta cifra d'affari in lavori (articoli 3, comma 6, e 18, comma 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

2. per quanto riguarda la direzione tecnica il punto 28 della determinazione dell'Autorità n. 56/2000 deve essere adeguato alla disposizione introdotta dall'art. 65, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in merito alla direzione tecnica dei soggetti da qualificare (art. 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

3. per determinare il contenuto della nozione di trasferimento di cui all'art. 15, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e dell'art. 35 della legge n. 109/1994, nell'ipotesi di affitto azienda va considerato che la qualificazione costituisce una attribuzione di *status* legittimante il soggetto che ne è in possesso alla partecipazione alle gare di appalti pubblici ed alla esecuzione di lavori pubblici e che, pertanto deve essere considerata un bene immateriale pertinente all'azienda;

4. per quanto riguarda la qualificazione nella categoria OS2 occorre tenere conto che, qualora l'impresa richieda di qualificarsi oltre che nella categoria OS2 anche in altre categorie, è necessario coordinare le disposizioni del decreto del Ministero dei beni culturali del 3 agosto 2000, n. 294, con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;

5. nella norma in materia di acquisto di ramo di azienda (art. 15, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) manca la previsione di un obbligo di avvalersi dei suoi requisiti;

6. per quanto riguarda la disposizione di cui al punto 33 della determinazione n. 56/2000 occorre tenere conto che la legge 5 marzo 1990, n. 46, ed il suo regolamento prevedono una sorta di equivalenza fra la dimo-

strazione del possesso del requisito tramite certificato CCIAA e la presenza di specifiche figure tecnico professionali nell'organico dell'impresa;

7. si pone la necessità di stabilire quale debbano essere i criteri, le modalità applicative ed i corrispettivi nel caso che una impresa qualificata richieda di integrare l'attestazione che le è stata rilasciata con l'inserimento in essa della qualificazione in nuove categorie fermo restando il termine di scadenza dell'attestazione originaria;

8. si pone, infine, la necessità di stabilire quale debbano essere i criteri, le modalità applicative ed i corrispettivi nel caso che una impresa qualificata richieda di estendere l'efficacia di una attestazione — stabilita di durata inferiore a tre anni per essere, ai sensi di quanto disposto al punto 11 della determinazione dell'Autorità n. 56/2000, corrispondente alla durata della certificazione di qualità — nel caso che tale certificazione di qualità sia prorogata prima della scadenza dell'attestazione;

Dispone che:

1) per quanto riguarda i consorzi stabili:

a) le prime qualificazioni dei consorzi stabili (art. 10, comma 1, lettera *c*), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), sono attribuite con riferimento all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 osservando le seguenti regole:

il consorzio deve possedere i requisiti d'ordine generale (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) nonché una direzione tecnica autonoma e diversa da quelle delle imprese consorziate (art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

tutte le imprese consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione;

la qualificazione è attribuita in tutte le categorie cui sono qualificate le imprese consorziate;

la classifica in ognuna delle categorie da attribuire è pari all'importo immediatamente inferiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate nella categoria da attribuire;

la classifica illimitata in una categoria è attribuita qualora almeno una delle imprese consorziate possieda la qualificazione per classifica illimitata;

b) le qualificazioni successive alla prima possono essere attribuite con riferimento alle disposizioni di cui alla precedente lettera *a)*, oppure con riferimento alle disposizioni dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;

c) nel caso di qualificazione successiva alla prima la scelta tra i regimi delineati nella precedente lettera *b)* è effettuata dal consorzio stabile all'atto della stipulazione del contratto di attestazione con la SOA;

2) per quanto riguarda la direzione tecnica di imprese, in sostituzione di quanto previsto al punto 28 e 29 della determinazione n. 56/2000 dell'Autorità, la stessa (salvo il caso in cui è stata esercitata dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, la facoltà di conservare tale ruolo nella stessa impresa: art. 26, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) deve essere costituita:

a) qualora l'impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da uno o più soggetti in possesso:

di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere (soggetto di cui all'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145) per un periodo non inferiore a cinque anni;

di diploma di geometra oppure di diploma di perito industriale edile;

di laurea in ingegneria o in architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti nei Paesi dell'Unione europea;

di diploma universitario in ingegneria o architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti negli Stati membri dell'Unione europea;

b) qualora l'impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e per classifiche inferiori alla IV, da almeno un direttore tecnico, laureato in conservazione di beni culturali, oppure in architettura, oppure dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere non inferiore a cinque anni;

c) qualora l'impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, da uno o più soggetti in possesso:

di diploma di geometra oppure di diploma di perito industriale edile;

di diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei Paesi dell'Unione europea;

di laurea in ingegneria o in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei Paesi dell'Unione europea;

d) qualora l'impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e per classifiche di cui una sia superiore alla IV, da almeno un direttore tecnico laureato in conservazione di beni culturali oppure in architettura;

e) qualora siano state rispettate le condizioni di cui alla lettera *a), b), c)* e *d),* la direzione tecnica può comprendere altresì laureati in geologia o altre discipline che, secondo le indicazioni dell'amministrazione competente, siano da ritenersi equipollenti;

3) una impresa che prende in affitto una azienda può utilizzare, ai fini della dimostrazione dei requisiti necessari per il conseguimento della propria qualifica-

zione, i requisiti posseduti dalla azienda in affitto sempre che il contratto di affitto abbia durata maggiore di anni tre a partire dalla data di rilascio dell'attestazione;

4) la qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da assegnare assieme ad altre categorie, è attribuita sulla base delle norme di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 3 agosto 2000, n. 294 e delle seguenti disposizioni integrative:

a) l'organico complessivo cui si riferisce l'art. 5 del suddetto decreto per il requisito di idoneità organizzativa è quello corrispondente ad un costo annuale pari al 15% dell'importo della classifica da attribuire;

b) per le imprese con un numero di addetti superiore a quattro il costo annuale sostenuto:

per i restauratori in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 7 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 294/2000, deve essere pari o superiore al venti per cento del costo sostenuto per l'organico complessivo;

per gli operatori qualificati di cui all'art. 8 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 294/2000 deve essere pari al cinquanta per cento del costo sostenuto per l'organico complessivo;

c) per le imprese con un numero di addetti superiore a venti il costo annuale sostenuto:

per i restauratori in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 7 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 294/2000 deve essere pari o superiore al trenta per cento del costo sostenuto per l'organico complessivo;

per gli operatori qualificati di cui all'art. 8 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 294/2000 deve essere pari al quaranta per cento del costo sostenuto per l'organico complessivo;

5) una impresa che ha acquisito un ramo di azienda ha la facoltà di avvalersi o di non avvalersi dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti da tale ramo d'azienda;

6) ai fini della qualificazione nelle categorie OG9, OG1O, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28, e OS30, la presenza nella direzione tecnica dell'impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 3, della legge n. 46/1990 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge n. 46/1990;

7) le attestazioni già rilasciate — oltre che rinnovate ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 — possono essere integrate con l'inserimento in esse di qualificazioni in nuove categorie sulla base delle seguenti prescrizioni:

a) deve essere stipulata con la SOA che ha rilasciato l'attestazione una integrazione del contratto originario che faccia rimanere fermo il termine di scadenza dell'attestazione originaria;

b) i requisiti di cui all'art. 18, comma 2, lettera *b)* e commi 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 — posseduti alla data di sottoscrizione del contratto originario — devono essere pari o superiori ai minimi stabiliti nel suddetto articolo e commi con riferimento alla somma degli importi delle qualificazioni già possedute e di quelle nuove da attribuire;

c) i requisiti di cui all'art. 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 — relativi alle nuove categorie da attribuire e riferiti al quinquennio antecedente la data di sottoscrizione dell'integrazione del contratto — sono pari o superiori ai minimi stabiliti nel suddetto articolo e comma;

d) il corrispettivo deve essere pari alla differenza fra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione;

8) l'efficacia dell'attestazione, se stabilita di durata inferiore a tre anni per essere, ai sensi di quanto disposto al punto 11 della determinazione dell'Autorità n. 56/2000, corrispondente alla durata della certificazione di qualità, può essere prorogata dalla SOA che l'ha rilasciata sulla base delle seguenti prescrizioni:

a) la proroga sia effettuata sulla base di una integrazione del contratto originario da stipularsi almeno trenta giorni prima della scadenza dell'attestazione;

b) la certificazione di qualità sia rinnovata almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dell'efficacia dell'attestazione originaria;

c) la proroga dell'efficacia dell'attestazione non può essere comunque superiore a tre anni dalla data del primo rilascio dell'attestazione;

d) la tariffa da applicare per tale prestazione è quella prevista dalla determinazione dell'Autorità n. 40/2000 per le variazioni di cui alla lettera *A)*, numero 3.

Roma, 8 febbraio 2001

Il presidente: GARRI

Il segretario: MIRA

01A1983

DETERMINAZIONE 15 febbraio 2001.

Termine del 1º marzo 2001 e data dell'attestazione rilasciata dalle SOA (società organismi di attestazione). (Determinazione n. 8/2001).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Considerato che:

Sono pervenuti, in relazione alla scadenza del 1º marzo 2001, concernente le procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, quesiti in ordine al momento in cui, rispetto alle procedure di gara, le imprese devono essere in possesso del documento di attestazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare;

Ritenuto che:

Non occorre indugiare sulla natura costitutiva o dichiarativa dell«'attestazione» (art. 2 comma l, lettera *p)* decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34), in quanto è testualmente precisato che la «qualificazione in essa attestata abilita l'impresa a partecipare alla gara» e conseguentemente ad «eseguire i lavori» (art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Ne segue che la previsione normativa di una situazione abilitante alla partecipazione ad una procedura amministrativa restringe l'ambito problematico alla semplice precisazione se l'impresa debba essere in possesso dell'attestazione al momento della indizione della gara, ovvero a quello successivo in cui l'impresa, appunto, partecipa alla gara stessa.

La precisazione anzidetta non può essere formulata, proprio in base al dato normativo testuale sopra riportato, che nel senso della necessità di possesso dell'attestazione all'atto della partecipazione alla gara; quindi il relativo documento può essere stato rilasciato dalla SOA anche in data successiva a quella del 1° marzo 2001, indicata nel «considerato».

La conferma dell'esattezza di questa soluzione si rinviene, oltre che nella pacifica giurisprudenza amministrativa riguardante la partecipazione a procedimenti di soggetti legittimati dal possesso di requisiti (esempio tipico è quello di procedimenti di reclutamento), in cui mai si fa riferimento all'atto iniziale del procedimento (nella specie che interessa il bando di gara), anche nella giurisprudenza formatasi in relazione al sistema Albo nazionale dei costruttori.

Si legge, infatti, (Cons. Stato sezione V, 11 aprile 1991, n. 517; Tribunale amministrativo regionale Milano, sezione III, 21 luglio 1994, n. 529) che l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori costituisce presupposto di legittimazione speciale del privato il quale contratti con la pubblica amministrazione che deve esistere al momento sia della gara che della stipulazione del contratto, non potendo intervenire, con effetti sanati, in un tempo successivo.

È stato ulteriormente chiarito (Cons. Stato sezione V, 13 giugno 1998, n. 830) che l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori costituisce un requisito soggettivo necessario per concorrere validamente all'esperimento di una gara per l'appalto dei lavori pubblici e può farsi rientrare nell'ambito dei provvedimenti creativi di *status,* ovvero nella categoria delle ammissioni (atti che imprimono una qualità ad un soggetto).

In base alle suesposte considerazioni

le imprese possono partecipare alle procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP qualora in possesso di attestazione rilasciata sia in data anteriore al 1° marzo 2001, sia in data successiva a questa, purché antecedente alla data dell'offerta alla gara.

Roma, 15 febbraio 2001

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

01A2028

DETERMINAZIONE 15 febbraio 2001.

Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (società organismi di attestazione) nella loro attività di attestazione per qualificare le imprese nella categoria OG11 (articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). (Determinazione n. 7/2001).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

1) sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni contenute negli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e nelle determinazioni dell'Autorità n. 47/2000, n. 48/2000 e n. 50/2000;

2) l'Autorità ha dato un primo riscontro a tali richieste con la determinazione n. 56/2000 riservandosi di dare risposta con una successiva determinazione a quelle relative a problemi che comportano interpretazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e per le quali è stato opportuno acquisire, preliminarmente, il parere della Commissione consultiva;

Considerato:

la introduzione della categoria OG11 (allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34), con connotati differenti rispetto alla categoria G11 di cui al decreto ministeriale 15 maggio 1998, n. 304 e alla categoria 5/A e 5/C di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, ha posto problemi di diritto transitorio consistenti nella necessità di individuare, in sede di prima applicazione, quali certificati e quindi requisiti, in possesso delle imprese e conformi alla precedente normativa, fossero sufficienti per consentire il rilascio della qualificazione in detta categoria.

A questo problema è stata data una soluzione con la determinazione dell'Autorità n. 48/2000 sulla base del criterio di fondo, che la richiesta normativa della idoneità a realizzare un «insieme coordinato di impianti da realizzare congiuntamente» non poteva ritenersi dimostrabile se non attraverso un procedimento che vedeva prima la qualificazione in almeno tre categorie specializzate e, poi, il possesso degli altri requisiti ed, in particolare, per quello di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, cioè, la idoneità tecnica e organizzativa, dimostrabile con la presentazione di certificati di esecuzione di lavori, anche se attuati in subappalto, purché coordinati e congiunti, sempre di almeno tre impianti.

In seguito a segnalazioni pervenute in ordine alla rappresentazione della difficoltà concreta di operatività diffusa di detti criteri e ai fini di consentire la più ampia partecipazione agli appalti, si è ritenuto di valorizzare, per la qualificazione di cui trattasi, altre situazioni quali rappresentate.

In considerazione di quanto sopra e alla luce delle indicazioni contenute nel parere del 19 e 24 gennaio 2001 della Commissione consultiva ex art. 8, comma 3,

della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si formulano le seguenti indicazioni aggiuntive che consentono soluzioni alternative alla definizione dei problemi emersi.

Ritenuto che:

si premette che la presente determinazione si limita alla sola contingente problematica dell'attestazione di qualificazione nella cat. OG11 attraverso i certificati di esecuzione lavori eseguiti in vigenza di disposizioni anteriori al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, senza interferire con il distinto profilo — necessariamente già «a regime» — dell'indicazione della cat. OG11 nei bandi di gara, per i quali le Stazioni appaltanti non possono che fare applicazione della declaratoria riportata nell'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, con le ulteriori precisazioni già fornite da questa Autorità con le Tipologie unitarie di bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici (Nota illustrativa, pag. 10, 1° capoverso, supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 206, del 4 settembre 2000) e con la determinazione 12 ottobre 2000, n. 48 (punto 12 dei *considerato*).

Va altresì precisato che la nuova disciplina riguardante la categoria OG11, pur essendo innovativa rispetto a quella previgente, può essere considerata una evoluzione di questa. Ciò consente di ritenere che nella declaratoria della nuova categoria generale OG11 sono indicati impianti riconducibii a due diversi sottosistemi impiantistici — rispettivamente di impiantistica «termofluidica» e di impiantistica «elettrica» in senso lato — che riproducono la duplicità già presente nella precedente categoria G11. Si ritiene, pertanto, che per la qualificazione nella categoria OG11 possano essere utilizzati anche i certificati dei lavori eseguiti in vigenza delle disposizioni antecedenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, qualora detti certificati si riferiscano ad un insieme di almeno due impianti, eseguiti tra loro congiuntamente e relativi ciascuno ad un distinto sottosistema impiantistico.

Ne segue che, ai fini della qualificazione nella categoria OG11, in via alternativa rispetto alle condizioni previste dalla determinazione n. 48/2000, possano valere, altresì, direttamente, i certificati dei lavori eseguiti in vigenza delle disposizioni antecedenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 alle seguenti condizioni:

ognuno di essi si riferisca ad un insieme di almeno due impianti, eseguiti direttamente, nonché congiuntamente, secondo la previsione normativa vigente all'epoca, e relativi il primo al sottosistema degli «impianti termofluidici» ed il secondo al sottosistema degli «impianti elettrici» in senso lato;

nel loro complesso riguardino almeno tre tipi di impianti menzionati nella declaratoria OG11, ognuno dei quali deve concorrere alla qualificazione con presenza significativa e, quindi, in misura pressoché equivalente ad un quarto dei valori minimi dei requisiti previsti per la classifica da attribuire.

Roma, 15 febbraio 2001

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

01A1982

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto di BNL Vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 01797).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciata a BNL Vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a. con sede in Milano alla via Albricci n. 7 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 27 novembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della BNL Vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a. che ha approvato le modifiche statutarie di cui agli articoli 16 e 21;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della BNL Vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a., con sede in Milano con le seguenti modifiche apportate:

art. 16 *(Consiglio di amministrazione)*:

introduzione dell'obbligo di comunicazione almeno trimestrale al collegio sindacale sull'attività

svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società ed, in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse;

art. 21 (Collegio sindacale):

composizione del collegio sindacale e nomina dei suoi componenti da parte dell'assemblea dei soci, cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi.

Roma, 15 febbraio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A2091

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto della Roma Vita S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 01800).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciata alla Roma Vita S.p.a., con sede in Roma, via Massimi, n. 158, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 20 dicembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Roma Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 6, 11 e 12 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Roma Vita S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 5 (Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni) Nuovo ammontare del capitale sociale:

a) euro 81.544.960 (in luogo del precedente importo pari a euro 81.510.000), diviso in n. 81.544.960 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna [a seguito di aumento a pagamento del capitale sociale per euro 34.960 mediante emissione di n. 34.960 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna; contestuale revoca della precedente delibera non eseguita, di aumento a pagamento del capitale sociale da euro 81.510.000 ad Euro 103.500.000, assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 20 aprile 2000 e da eseguirsi entro il 31 dicembre 2001];

b) aumento a pagamento del capitale sociale, da eseguirsi entro il 31 gennaio 2001, da euro 81.544.960 ad euro 85.120.000 [con le seguenti modalità: emissione di n. 3.575.040 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna da offrire in opzione agli azionisti al prezzo di complessivi euro 8.954.846, di cui euro 5.379.806 a titolo di sovrapprezzo ed euro 3.575.040 a titolo di capitale; aumento interamente eseguito, alla data del 20 dicembre 2000.];

Art. 6 (Trasferibilità delle azioni - Prelazione) - Soppressione del divieto di trasferimento a terzi sino al 31 dicembre 2000, anche parziale, delle azioni e/o dei diritti di opzione e/o di assegnazione ad esse inerenti. In relazione alla predetta soppressione, eliminazione, dal testo, delle seguenti espressioni: «Trascorso il termine di cui sopra,...» e «Dal divieto di trasferimento di cui al 1° comma.....»;

Art. 11 (Costituzione e deliberazioni dell'assemblea) - In relazione alle deliberazioni dell'assemblea ordinaria per le quali si osservano le norme di legge, introduzione dell'espressione «..., fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 12»;

Art. 12 (Consiglio di amministrazione) - Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) numero dei componenti il consiglio di amministrazione: otto (in luogo dei precedenti sei o sette);

b) elezione dei membri del consiglio di amministrazione e del presidente, nominati «dall'assemblea con il voto favorevole, anche in seconda convocazione, di almeno il sessanta per cento del capitale sociale presente o rappresentato;...» (in luogo della precedente previsione statutaria che richiedeva l'unanimità);

c) elezione dei componenti del consiglio di amministrazione in caso di mancato raggiungimento del *quorum* di cui alla lettera *b)*: «.... sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ogni lista non potrà contenere più di quattro candidati.... I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per il numero di candidati riportati nella stessa ed i candidati saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità per gli ultimi amministratori da eleggere, saranno preferiti i candidati più anziani di età» (in luogo del precedente sistema articolato su due liste presentate dai soci, di cui una, contraddistinta quale «lista A», utilizzata per l'elezione degli amministratori e l'altra, la «lista B» per la nomina del presidente);

d) nomina del presidente del consiglio di amministrazione nel caso in cui non venga raggiunto il *quorum*

di cui alla lettera *b)*: nomina da parte del consiglio di amministrazione (in luogo del precedente sistema basato su liste presentate dai soci o, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza dei voti prevista, sull'elezione da parte dell'assemblea).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A2048

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2001.

Disposizioni per la determinazione del rendimento prevedibile delle attività rappresentative delle riserve tecniche per le imprese di assicurazione esercenti i rami vita. (Provvedimento n. 01801).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), ed in particolare l'art. 4, comma 4, che sostituisce l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, disponendo, tra l'altro, che all'ISVAP sono trasferite le funzioni e le competenze già attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, ed in particolare, l'art. 25, comma 12, il quale dispone che il rendimento prevedibile delle attività rappresentative delle riserve tecniche dovrà essere definito dall'impresa in conformità alle specifiche indicazioni fornite dall'ISVAP, con particolare riguardo agli attivi di futura acquisizione;

Visto l'art. 119, comma 1, del decreto legislativo n. 174/1995 che stabilisce che per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto, le imprese di cui ai titoli II e IV continuano ad utilizzare i principi di calcolo vigenti a tale data in deroga a quanto disposto dagli articoli 24 e 25;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante attuazione della direttiva 79/267/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 31, comma 6, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la facoltà di imporre l'adozione di basi tecniche più adeguate per il calcolo delle riserve tecniche;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 luglio 1987 recante disposizioni sulla determinazione del livello minimo delle riserve tecniche che debbono essere costituite dalle imprese che esercitano le assicurazioni private sulla vita;

Considerato che la determinazione del rendimento prevedibile non può prescindere da un'analisi integrata degli impegni derivanti dai contratti in vigore e dei relativi investimenti;

Considerato che i contratti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 174/1995 presentano caratteristiche tali da non rientrare nelle previsioni del comma 12 dell'art. 25 del citato decreto;

Considerato che per i contratti con specifica provvista di attivi di cui agli articoli 5 e 7 del provvedimento n. 1036-G del 6 novembre 1998, questo Istituto ha definito, ai fini dell'individuazione del tasso massimo garantibile, i criteri per la determinazione del rendimento atteso degli attivi acquisiti dall'impresa per la copertura degli impegni assunti;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni che introducano elementi di prudenza ed obiettività nella determinazione del rendimento prevedibile delle attività rappresentative delle riserve tecniche per i contratti che prevedono una garanzia di tasso di interesse;

Dispone:

Art. 1.

1. Per rendimento prevedibile delle attività rappresentative delle riserve tecniche deve intendersi, per i contratti a prestazione rivalutabile collegati a gestioni interne separate, il rendimento della singola gestione riferito ai periodi di osservazione che hanno inizio a partire dalla data di chiusura di quello in corso al momento delle valutazioni previste al comma 12 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 174/1995, da stimare sulla base dei criteri indicati al successivo art. 3.

2. Ai fini della valutazione del rendimento prevedibile le imprese esercenti i rami vita devono disporre di procedure che consentano di effettuare un'analisi congiunta del portafoglio delle attività e delle passività per singola gestione separata. Al riguardo le imprese stabiliscono i criteri di organizzazione e di analisi dei dati più idonei alla propria struttura aziendale ed alle caratteristiche tecniche e dimensionali dei portafogli tenuto conto dei livelli minimi di indagine e di informativa richiesti dal presente provvedimento.

3. Le procedure informative devono consentire di rilevare e analizzare gli elementi caratteristici delle atti-

vità e delle passività idonei ad identificarne i flussi prospettici ed a valutarne la sensibilità al variare del contesto economico e finanziario.

4. L'analisi può essere limitata alle sole gestioni separate ritenute dalle imprese significative per livello dimensionale o per livello di rischiosità delle garanzie finanziarie offerte. In ogni caso l'analisi deve riguardare almeno l'ottanta per cento del complesso delle riserve tecniche relative alle polizze collegate a gestioni separate.

5. Per quanto riguarda il portafoglio delle attività le imprese, per ciascuna gestione separata ritenuta significativa, devono tener conto almeno dei seguenti elementi:

a) le date di scadenza e gli importi delle cedole, degli incassi periodici, dei rimborsi, dei dividendi e degli altri redditi di ciascuna categoria di attività ivi compresi gli strumenti derivati;

b) l'ipotesi di uscita dal portafoglio per i titoli senza scadenza definita, per i titoli di capitale, per gli OICR e per gli altri attivi;

c) gli indicatori relativi al rischio di credito;

d) gli indicatori di volatilità e correlazione;

e) le opzionalità presenti nei singoli attivi ed il loro impatto sui flussi di cassa attesi;

f) le strutture delle curve di rendimento dei tassi di interesse ed i tassi di cambio degli attivi interessati;

g) il rendimento effettivo dei singoli titoli a reddito fisso in riferimento ai valori di carico nella gestione separata;

h) i valori di carico nella gestione separata e i valori correnti degli attivi;

i) gli attivi ad utilizzo durevole e non durevole.

6. Per quanto concerne il portafoglio del passivo l'analisi deve essere finalizzata al monitoraggio degli impegni assunti con particolare riferimento ai livelli di garanzia finanziaria ed alle dinamiche di adeguamento delle prestazioni contrattualmente previsti. A tal fine le imprese devono tener conto almeno dei seguenti elementi:

a) la struttura dell'impegno finanziario;

b) la misura della garanzia finanziaria;

c) la misura del tasso tecnico di tariffa;

d) la forma contrattuale;

e) la tipologia tariffaria;

f) la tipologia del premio;

g) la periodicità del premio;

h) l'ammontare del premio e delle somme assicurate;

i) le basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, impiegate in tariffa;

j) le opzioni contrattuali;

k) la durata residua degli impegni contrattuali e delle garanzie finanziarie;

l) il canale di acquisizione;

m) le frequenze di eliminazione per singola causa;

n) gli effetti dei trattati di riassicurazione passiva sugli impegni contrattuali.

Art. 2.

1. L'orizzonte temporale per la definizione del rendimento prevedibile deve essere almeno pari ai quattro periodi di osservazione immediatamente successivi alla chiusura di quello in corso al momento delle valutazioni, ovvero alla durata residua del portafoglio polizze, se minore.

2. Il portafoglio di riferimento ai fini della stima è costituito dai contratti in vigore all'epoca della valutazione.

Art. 3.

1. Il rendimento prevedibile delle singole gestioni separate di cui al precedente art. 1, comma 4, dovrà essere calcolato determinando, per ciascuno dei periodi di osservazione che cadono nell'orizzonte temporale da prendere a riferimento per le valutazioni, il rapporto tra i redditi e le giacenze medie attesi del complesso degli attivi inseriti nelle gestioni. I redditi attesi dovranno essere computati al netto delle spese direttamente imputabili alla gestione separata.

2. Per gli attivi in portafoglio i redditi da considerare sono costituiti da:

a) i redditi di competenza, conosciuti o stimati sulla base della struttura dei tassi forward derivata dai tassi swap, connessa alla valuta di riferimento dell'attivo considerato, rilevata al momento della valutazione;

b) i dividendi azionari ed i redditi di competenza degli altri attivi inseriti nelle gestioni. Il livello di redditività dovrà essere stimato in modo prudente, tenendo conto anche delle aspettative coerenti con la situazione di mercato al momento della valutazione;

c) le differenze positive o negative dei titoli in scadenza o dei valori mobiliari che si riterrà opportuno alienare per esigenze di liquidità determinate sulle previsioni dei flussi del passivo o per esigenze di mercato. Tali differenze, rispetto al valore di carico nella gestione separata, dovranno essere valutate:

per i titoli obbligazionari sulla base del prezzo forward determinato in base alle curve spot di riferimento alla data di valutazione;

per gli altri valori mobiliari nel limite complessivo delle plusvalenze implicite nette esistenti al momento della valutazione.

3. Per gli attivi di futura acquisizione dovranno essere presi in considerazione i soli redditi ordinari di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente, stimati secondo le modalità ivi previste.

4. Gli attivi di futura acquisizione, dovranno:

a) derivare dal reinvestimento delle cedole o degli attivi scaduti o venduti e dall'impiego dei premi da incassare sul portafoglio dei contratti in vigore al momento della valutazione;

b) essere inseriti nel calcolo di cui al comma 1 del presente articolo, considerando tipologie di attivo coerenti con la complessiva previsione di flussi dell'attivo e del passivo e comunque basate su criteri di prudenza.

5. Qualora l'impresa, in coerenza con i principi di cui ai commi precedenti, intenda avvalersi di elementi tali da garantire alla stima una maggiore aderenza alle caratteristiche delle proprie gestioni separate, dovrà trasmettere in via preventiva a questo Istituto una nota nella quale siano dettagliatamente illustrate le motivazioni che ne suggeriscono l'utilizzo nonché i criteri adottati per le valutazioni.

Art. 4.

1. Per i contratti le cui prestazioni non sono legate ai risultati derivanti dalle gestioni separate ma che tuttavia prevedono una garanzia di rendimento minimo, ad eccezione dei contratti con specifica provvista di attivi di cui al successivo art. 6, il rendimento prevedibile viene posto pari alla media aritmetica ponderata dei rendimenti prevedibili delle singole gestioni separate di cui all'art. 1, comma 4, con pesi pari alla giacenza media attesa dei relativi periodi di osservazione.

Analogo criterio dovrà essere considerato anche per i contratti le cui prestazioni sono collegate a gestioni separate non ritenute significative ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente provvedimento.

2. Qualora l'impresa non abbia costituito gestioni separate per i contratti che prevedono una garanzia di rendimento minimo dovrà essere comunicata all'ISVAP la metodologia adottata per il calcolo del rendimento prevedibile, tenuto conto dei principi di prudenza e dei criteri previsti dal presente provvedimento.

Art. 5.

1. L'attuario incaricato di cui all'art. 20-*bis* del decreto legislativo n. 174/1995, sulla base del vettore dei risultati derivanti dalle valutazioni di cui al presente provvedimento, è tenuto ad operare i confronti previsti dal primo e ultimo periodo del comma 12 dell'art. 25 del citato decreto legislativo per ognuno dei livelli di garanzia finanziaria prestati sui contratti le cui prestazioni sono legate al risultato della gestione separata in esame.

2. La stessa metodologia dovrà essere applicata ai contratti di cui all'art. 4 del presente provvedimento.

Art. 6.

1. Per i contratti con specifica provvista di attivi di cui agli articoli 5 e 7 del provvedimento n. 1036-G del 6 novembre 1998, l'attuario incaricato è tenuto ad operare il confronto, previsto all'ultimo periodo del comma 12 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 174/1995, tra il livello della garanzia finanziaria offerta ed il tasso di rendimento atteso lordo degli attivi rappresentativi delle riserve tecniche rilevato al momento delle valutazioni.

Art. 7.

1. Per i contratti emessi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 174/1995 l'attuario incaricato è tenuto a confrontare il rendimento prevedibile, così come determinato in base al presente provvedimento, con gli impegni assunti in termini di tasso di interesse sui contratti in vigore e ad operare le eventuali integrazioni delle riserve tecniche così come calcolate in base ai disposti dell'art. 31 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 8.

1. In occasione della redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale le imprese dovranno predisporre una relazione, da conservare presso l'impresa, sottoscritta da un responsabile per l'impresa e dall'attuario incaricato.

2. Nella relazione di cui al comma 1 dovranno essere illustrati gli elementi di valutazione e le ipotesi poste alla base della quantificazione del rendimento prevedibile, con particolare riferimento ai criteri considerati per gli attivi di futura acquisizione e per le vendite dei valori mobiliari determinate da esigenze di mercato. La relazione dovrà inoltre riportare i vettori dei risultati delle stime dei rendimenti determinati secondo le modalità indicate agli articoli 3, 4 e 6 del presente provvedimento.

3. L'impresa è tenuta a conservare su supporto informatico i flussi analitici necessari per la determinazione dei vettori dei risultati delle stime dei rendimenti prevedibili relativi all'ultimo bilancio e relazione semestrale approvati.

Art. 9.

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2001.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A2047

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 7 febbraio 2001.

Rettifica del decreto rettorale 13 giugno 2000 concernente Modificazioni allo statuto dell'Università di Cagliari.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 1646 del 13 giugno 2000, con il quale è stata disposta la modifica dell'art. 58 dello statuto dell'Università di Cagliari;

Visto l'errore materiale contenuto nel succitato decreto il quale dispone che l'articolo di cui sopra deve intendersi trasferito dal titolo V al titolo II quale art. 16, con conseguente variazione numerica degli articoli successivi;

Considerato che per motivi di opportunità, connessi ad esigenze di rispetto delle regole di tecnica legislativa, l'art. 58 deve invece intendersi trasferito dal titolo V al titolo II quale art. 15-*bis,* senza alcuna variazione numerica degli articoli successivi;

Vista la nota ministeriale n. 607/3 del 16 gennaio 2001 che, in riferimento all'avviso di rettifica relativo al succitato decreto, dispone che nello specifico si debba procedere con apposito decreto rettorale di rettifica;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 58 dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari, è trasferito dal titolo V al titolo II, quale art. 15-*bis,* senza alcuna variazione numerica degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 7 febbraio 2001

Il rettore: MISTRETTA

01A2124

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000), **coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 26,** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti locali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto, dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2001 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Disposizioni in materia di finanza locale

1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito alle province ed ai comuni interessati nella misura di lire 55.831 milioni per l'anno 2000, *lire 49.969 milioni per l'anno 2001 e lire 53.969 milioni a decorrere dall'anno 2002,* da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti.

2. A favore dei comuni destinatari del finanziamento previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è attribuito un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri previsti dalla predetta norma, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000, e lire 13.000 milioni per l'anno 2001.

3. *A decorrere dall'anno 2000*, alle province del Verbano - Cusio - Ossola, di Vercelli, di Novara e di Biella è attribuito un contributo annuo complessivo di lire 4.000 milioni, da ripartire per il 60 per cento in relazione al territorio e per il 40 per cento in relazione alla popolazione.

4. All'articolo 154 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche, per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000, ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti».

4-*bis. All'articolo 208, comma 1, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione*

che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale» sono sostituite dalle seguenti: «erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato».

4-*ter. Il comma 3 dell'articolo 201 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.*

5. *All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 milioni dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno*.

6. L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995 ovvero, se precedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, è mantenuto l'intervento finanziario dello Stato previsto dal medesimo articolo 12 della legge n. 730 del 1986. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-*bis. All'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «nel 1999» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1997 al 1999».*

7. Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

7-*bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.*

7-*ter. All'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo ed al secondo periodo, dopo le parole: «per i mutui», sono inserite le seguenti: «e per le obbligazioni»;*

b) *in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le operazioni finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal presente comma».*

7-*quater. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e succcessive modificazioni, dopo le parole: «da altre aziende di credito» sono inserite le seguenti: «e dalla Cassa depositi e prestiti».*

Art. 1-*bis.*

Termini per ricorsi avverso atti di accertamento o liquidazione di tributi comunali e locali

1. *Nelle controversie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera* h), *del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorso avverso gli atti di accertamento o liquidazione dei tributi comunali e locali, con riferimento alle disposizioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), di imposta comunale sugli immobili (ICI), di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province (TOSAP), e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) contenute, rispettivamente, nel decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e nei capi II e III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, notificati dalle amministrazioni locali entro il 31 dicembre 2000 e non divenuti definitivi, può essere proposto entro il termine del 30 giugno 2001.*

Art. 1-*ter.*

Concessione di un contributo per le finalità dell'ANUSCA

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, come limite di impegno decennale, a decorrere dall'anno 2001, in favore dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA), eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 1999, per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile.

2. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero*

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 2.

Reclutamento di personale dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

1. Al comma 4 dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera *a),* dell'articolo 103, si provvede anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatoria delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 2-*bis*.

Permessi retribuiti

1. *Al comma 1 dell'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79».*

Art. 2-*ter*.

Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali

1. *All'articolo 116, comma 1, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «anche in deroga a disposizioni di legge specifiche» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche».*

Art. 2-quater

Indice nazionale delle anagrafi e carta d'identità elettronica

1. *All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:*

«È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è adottato il regolamento per la gestione dell'INA».

2. *All'utilizzazione della quota del fondo di cui all'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinata alla realizzazione del piano di informatizzazione delle amministrazioni locali regionali e centrali del 22 giugno 2000, come. approvato dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, e prioritariamente alla realizzazione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), nonchè alla sperimentazione della carta d'identità elettronica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 103.*

3. *Gli oneri derivanti, per l'anno 2001, dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al sistema di accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed alla carta d'identità elettronica e all'unità previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui affluiranno i relativi fondi secondo le procedure di cui al comma 2.*

Art. 2-*quinquies.*

Trasferimenti ai comuni di beni immobili compresi nelle saline

1. I beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni. I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti, a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono.

Art. 2-*sexies.*

Abrogazione di norme

1. *L'articolo 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365, è abrogato.*

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A2120

Testo del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000), **coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 6) **recante: «Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2001 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n 228, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, è prorogato fino al 30 giugno 2001. *Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1° luglio 2000.*

2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1, è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90% per tutta la durata del periodo. L'indennità di missione è corrisposta dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno - 30 novembre 2000.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

b) gli articoli 3-*bis,* commi 3 e 4, 3-*quater*, commi 2 e 3, 3-*quinquies*, comma 2, 3-*sexies*, comma 2, e 3-*septies* del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-*bis,* del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia *e al personale di cui al secondo periodo del comma 1;*

d) l'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228.

4. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 39.250 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5 in relazione alle esigenze di completamento delle opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attività aeree del settore di competenza italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali fissi e mobili e di apparati informatici e di telecomunicazione, nonché per gli interventi diretti al miglioramento della qualità della vita a favore dei contingenti italiani impiegati nell'area balcanica.

Art. 2.

Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi di cui dall'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, *fino al 30 giugno 2001 è autorizzata la spesa di lire 20.394 milioni.*

2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto in lire, dal 1° gennaio 2001 al 28 febbraio 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno 2000 - 30 novembre 2000. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 1 del citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239 *in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania.*

Art. 2-*bis*

Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, per la fornitura di

mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si applicano, entro i limiti massimi di spesa ivi previsti, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera, è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

4. Al personale facente parte delle Forze armate albanesi, qualora impegnato in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività addestrative ovvero in esercitazioni congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 3.

Contributo alle attività operative dell'Ucraina in Kosovo

1. Nell'ambito della partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Kosovo, è autorizzato un contributo al finanziamento dei voli degli elicotteri dell'Ucraina operanti in Kosovo, entro il limite di lire 640 milioni.

Art. 4.

Partecipazione italiana alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea

1. Per le finalità previste dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, la partecipazione di personale militare alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, lettere *c)* e *d)*, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali.

3. Sono convalidate le attività preliminari e preparatorie relative alla missione di cui al comma 1 svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4-*bis.*

Monitoraggio sanitario

1. È disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1.

3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia.

Art. 4-*ter.*

Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio

1. Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.

3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.

4. Nei confronti del personale di cui al commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti

da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, valutato complessivamente in lire 618.128 milioni per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 150.250 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio l985, n. 222;

b) quanto a lire 94.639 milioni mediante riduzione degli importi stabiliti per l'anno 2001 dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente alle leggi elencate nella tabella allegata al presente decreto;

c) quanto a lire 373.239 milioni mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-bis, valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, nonché l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 18.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

«TABELLA
(art. 5, comma 1, lettera b)

Elenco delle riduzioni da apportare per l'anno 2001 alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388

	Milioni di lire
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:	
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p)	*20.000*
Ministero degli affari esteri:	
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (9.1.1.0 - Funzionamento - capitoli 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capitoli 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	*20.000*
Ministero della pubblica istruzione:	
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (art. 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810)	*20.000*
Ministero dei lavori pubblici:	
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p)	*20.000*
Ministero della sanità:	
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (7.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2990/p)	*4.639*
Ministero dell'ambiente:	
Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (art. 1-bis, comma 5, e art. 6, comma 1) (2.1.2.2 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 1550; 2.2.1.3 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 7240)	*10.000».*

01A2116

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 febbraio 2001

Dollaro USA	0,9248
Yen giapponese	108,45
Corona danese	7,4631
Lira Sterlina	0,63870
Corona svedese	9,0588
Franco svizzero	1,5416
Corona islandese	79,71
Corona norvegese	8,2440
Lev bulgaro	1,9506
Lira cipriota	0,57924
Corona ceca	34,642
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,22
Litas lituano	3,6999
Lat lettone	0,5719
Lira maltese	0,4089
Zloty polacco	3,7367
Leu romeno	25018
Tallero sloveno	215,3369
Corona slovacca	43,793
Lira turca	932000
Dollaro australiano	1,7557
Dollaro canadese	1,4151
Dollaro di Hong Kong	7,2133
Dollaro neozelandese	2,1415
Dollaro di Singapore	1,6121
Won sudcoreano	1159,51
Rand sudafricano	7,0978

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A2181

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ressex A»

Con il decreto n. 800.5/R.M.433/D30 del 20 febbraio 2001, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

RESSEX A:

1 flac. 1000000 UI + fiala 1 ml - 029515 018;

1 flac. 3000000 UI + fiala 1 ml - 029515 020;

1 flac. 5000000 UI + fiala 1 ml - 029515 032;

1 flac. 10000000 UI + fiala 1 ml - 029515 044;

1 flac. 10 MUI 2 ml - 029515 057;

1 flac. 25 MUI 5 ml - 029515 069.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Essex Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A2078

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visergil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.41/D31 del 20 febbraio 2001, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

VISERGIL:

30 confetti - 021327 010;

soluzione gocce 20 ml - 021327 034.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta L P B Istituto Farmaceutico S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

01A2077

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Angiorex»

Con il decreto n. 800.5/R.M.149/D32 del 20 febbraio 2001, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ANGIOREX:

20 bustine 80 mg - 027222 025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Lampugnani Farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A2076

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mellerette»

Con il decreto n. 800.5/R.M.638/D33 del 20 febbraio 2001, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MELLERETTE:

25 confetti 10 mg - 016403 014;

gocce OS 10 ml 3% - 016403 026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

01A2079

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza della sig.ra Giorgina Pisani, nata il 21 giugno 1965 a Trieste, residente a Trieste, via Sottomonte n. 43, figlia di Ottavio, nipote di Daniele, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Piščanc» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-1.13/2-99/2001 di data 12 febbraio 2001 è stato revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della richiedente, il decreto n. 11419/25051 di data 4 dicembre 1937, con il quale il cognome del signor Daniele Piscanc, nato il 13 luglio 1912 a Trieste, venne ridotto nella forma italiana di «Pisani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome della signora Giorgina Pisani è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Piščanc» ai sensi dell'art. 1, legge 28 marzo 1991, n. 114.

01A2029

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651050/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.